

VIII COMMISSIONE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

D.L. 133/2014

**Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive
C. 2629 Governo**

BOZZA NON CORRETTA

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
SEGNALATI**

7 OTTOBRE 2014

Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 8 e, al comma 4, sopprimere il quarto ed il quinto periodo.

1. 6. Colonnese, Liuzzi, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Caso, Sibilìa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla tratta ferroviaria con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e.

1. 65. Pili

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tratta appenninica Apice-Orsara aggiungere le seguenti: fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie.

1. 80. Borghi, Famiglietti, Paris, D'Agostino, De Mita, Giancarlo Giordano, Tino Iannuzzi, Carfagna

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Apice-Orsara, aggiungere le seguenti: ferme restando le decisioni inerenti la realizzazione della Stazione Hirpinia,.

1. 62. Di Lello, Pastorelli, Zaccagnini

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1. 135. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire con le seguenti: Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti preliminari già presentati devono essere trasformati in progetti definitivi. Decorso tale termine il Commissario può bandire, anche sulla base dei soli progetti preliminari,.

1. 11. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: adottando provvedimenti d'urgenza., le seguenti: Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.

Conseguentemente allo stesso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato con le seguenti: Il mancato inserimento delle suddette previsioni.

1. 13. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta ferma infine l'applicazione dell'articolo 1, comma 17 della

legge 6 novembre 2012 n. 190.

1. 112. Mariani, Tino Iannuzzi

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la seguente parola: definitivi.

**** 1. 144.** Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «La conferenza dei servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) al quarto periodo sostituire le parole: «in deroga» con le seguenti: «ai sensi», e sostituire le parole: «è rimessa alla decisione del Commissario» con le seguenti: «è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri»;

c) all'ultimo periodo, le parole: «la decisione del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione del Consiglio dei Ministri».

1. 28. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli

Al comma 4 sopprimere il quarto e quinto periodo.

*** 1. 136.** Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 4 sopprimere il quarto e quinto periodo.

*** 1. 30.** Della Valle, Sorial, Colonnese, Liuzzi, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Caso, Sibia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 4, sostituire il quarto ed il quinto periodo, con il seguente: In caso di motivato dissenso espresso e fino alla fine del comma, con le seguenti: In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 120. Iannuzzi Barbato, Manfredi, Famiglietti, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 4, quarto periodo dopo le parole: previa intesa con la Regione o le Regioni interessate aggiungere le seguenti parole: e gli enti locali interessati.

*** 1. 63.** De Mita

Al comma 5, dopo le parole: con esito positivo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: Qualora, però, i pareri, i visti, ed i nulla-osta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Con apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire la informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.

1. 119. Iannuzzi Barbato, Manfredi, Famiglietti, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti,

Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 8 dopo la parola: provvede inserire le seguenti: entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi *aggiungere le seguenti:* Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari. La mancata ovvero tardiva rendicontazione annuale delle spese comportano la revoca del mandato di Commissario.

1. 45. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il Commissario di cui al comma 1 prima di adottare atti di natura programmatica e gestionale necessari al conseguimento degli obiettivi, ha l'obbligo di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il piano di rientro, il piano dei pagamenti e la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta Napoli-Bari. Al fine di condividere con la cittadinanza l'urgenza e la necessità delle azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro è contestualmente altresì obbligato a rendere noto, con la stessa modalità, le scelte di natura programmatica e gestionale di cui sopra.

1. 46. Colonnese, Liuzzi, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Caso, Sibilìa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al fine di non incorrere nei limiti del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

1. 122. Borghi

Alla fine del comma 9, dopo le parole: Palermo-Catania-Messina inserire le seguenti: al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.

1. 64. Zan

Al comma 9 dopo le parole: Palermo-Catania-Messina aggiungere le seguenti: e all'ammodernamento della Ferrovia Jonica.

1. 72. Labriola, Zan

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per l'anno 2015, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni per le tratte ferroviarie Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, nel limite massimo di 15 milioni di euro. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle minori spese delle amministrazioni centrali per un importo corrispondente, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 123. Borghi

Sopprimere il comma 10.

* **1. 53.** Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014, è stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

1. 75. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Al comma 10, prima delle parole: Per accelerare la conclusione del contratto, *inserire le seguenti:* In deroga all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, e.

* **1. 143.** Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con RFI per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, le spese da essi sostenute per la realizzazione di detti interventi a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 5 sostituire l'alea con la seguente: Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 290 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 195 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 95 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:.

1. 121. Minnucci, Giuliani, Giulietti

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

1. 124. Latronico

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese nell'ambito dei corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in conto entrate al bilancio dello Stato sul

capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.

10-ter. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'amministrazione concedente, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli aspetti concessori conseguenti l'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dispone la soppressione dell'articolo 9, comma 3 della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10-quater. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è soppresso.

10-quinquies. A decorrere dal 1° maggio 2014, il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio, con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 79. Borghi

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il «Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria» con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della *Connecting Europe Facility*, sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 74. Catalano, Zaccagnini

Sopprimere comma 11.

* **1. 56.** Spessotto, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

1. 126. Gallo Afflitto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia

al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni. 11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articolo 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvi restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.

11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale - strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe - e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.

11-quinquies. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente comma:

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.

11-sexies. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nei Piani di Sviluppo Aeroportuali (Master Plan) degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1° gennaio 2015 - previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio - fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-septies. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.

1. 71. Cera, De Mita, Dellai

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni.

11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articoli 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvo restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.

11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale - strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe - e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.

1. 127. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.

11-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11-bis, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo

parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.

1. 141. Gallo Afflitto

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

(Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta).

1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

1.01. Attaguile

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso).

1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.
2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con Decreto del Ministro Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.
4. A partire dal 1° maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

1.02. Busin, Grimoldi

Sopprimere il comma 4.

* **2. 1.** Mannino, Spessotto, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Gallinella, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimere il comma 4.

* **2. 9.** Paglia, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti

Sopprimere il comma 4.

* **2. 10.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech

Al comma 2, lettere a), b) e c) sostituire le parole: cantierabili con le seguenti: per le quali siano state avviate le procedure di appalto.

3. 80. Guerra

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cantierabili entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti parole: appaltabili entro il 31 dicembre 2014.

* **3. 5.** De Mita

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.

3. 7. Pili

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre - Treviso - Castelfranco - Padova.

3. 9. Zan

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: asse viario Lecco-Bergamo *inserire le seguenti:* Variante in provincia di Lecco 2° lotto San Gerolamo e Variante in provincia di Bergamo di Cisano Bergamasco - 1° Lotto Funzionale.

3. 68. Invernizzi, Grimoldi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; *con le seguenti:* rifinanziamento dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;.

3. 11. De Lorenzis, Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova.

3. 13. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina *aggiungere le seguenti:* Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;.

3. 10. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 *con le seguenti:* appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.

3. 23. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina» *e conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) il seguente intervento appaltabile entro il 30 aprile 2016 e cantierabile entro il 31 agosto 2016: «Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina” ».

3. 74. Molteni, Grimoldi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Asse viario 212 Fortorina; *inserire le seguenti:* prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.

3. 70. Bragantini Matteo, Grimoldi

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: SS 291 in Sardegna; *aggiungere le seguenti:* SS 172 Dei Trulli Tronco Casamassima Putignano.

3. 18. Distaso, Latronico, Fucci

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2013 *con le seguenti:* interventi infrastrutturali di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, proposti da arte dei soggetti indicati dallo stesso comma 9, per la realizzazione di un secondo Programma 6000 campanili.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *inserire le seguenti:* , fatta eccezione per quelle relative agli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che sono istruite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo criteri definiti di intesa con l'ANCI.

3. 40. Mazzoli

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013 *con le seguenti:* assegnando priorità agli interventi in materia di:

- a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
- b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti.

3. 33. Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro è destinata al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, ai fini dell'apertura del Casinò o Casa da gioco nel medesimo Comune di San Pellegrino Terme.

3. 67. Grimoldi

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: 94,8 milioni *con le seguenti:* 84,8 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 4, lettera d), pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016. Nell'ambito del programma «fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

* **3. 58.** Martella, Mognato, Moretto, Murer, Zoggia, Rubinato

Al comma 5, dopo le parole: ai sensi del presente decreto, *aggiungere le seguenti:* È prevista per i termini fissati al comma 2, lettere a) b) e c) una deroga con decreto del Ministero delle infrastrutture solo per motivate esigenze di complessità tecnica di realizzazione dell'opera, per un periodo non superiore ai sei mesi.

3. 31. Marroni, Morassut

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il requisito dell'appaltabilità viene conseguito con la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore mentre il requisito della cantierabilità è conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 3 non si applicano agli interventi per i quali, a termini della delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 è prevista l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2014.

3. 35. Mariani, Arlotti

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla variante alla SS 12 Verona Sud-Buttapietra.

3. 73. Bragantini Matteo, Grimoldi

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla costruzione della Tangenziale Est di Torino;.

3. 50. Allasia, Grimoldi

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) elettrificazione delle ferrovie Sud Est - tratta Martina Franca - Lecce - Otranto - Gagliano del Capo.

3. 44. Borghi

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al completamento delle infrastrutture strategiche nazionali previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che presentino lotti progettati ma non ancora appaltati contigui a lotti realizzati o in fase di realizzazione.

3. 27. Sani, Dallai, Cenni, Parrini

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.

3. 41. Iannuzzi Barbato, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità esistente nel territorio provinciale di Venezia deve essere approvato previo confronto con gli enti locali interessati.

3. 75. Prativiera, Grimoldi

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centoottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

*** 3. 59.** Martella, Mognato, Moretto, Murer, Zoggia, Rubinato

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi in capo ad ANAS S.p.A., ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate a valere sui Fondi per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.

3. 42. Borghi

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzata la spesa di 487.000,00 di euro per l'anno 2014.

12-ter. All'onere derivante dal comma *12-bis*, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

3. 43. Borghi

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di sbloccare la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Governo, valutata la complessità può, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nominare il Sindaco commissario per la realizzazione delle opere di competenza, nelle modalità previste dall'articolo 1, del presente decreto, in modo da poter avviare i lavori nei tempi previsti.

3. 78. Marroni, Morassut

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

12-ter. All'onere derivante dal comma *12-bis* si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al

2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. 55. Borghi

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento infrastrutturale.

3. 52. Savino Sandra

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

1. Nelle more del riordino della materia riguardante i canoni per l'accesso alle strade ANAS S.p.A. previsto dall'articolo 55 comma 23 della legge n. 449 del 1997 il contenzioso connesso al mancato pagamento dei canoni chiesti da ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014 può essere integralmente definito mediante il pagamento in unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute, ovvero fino al massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali. A tal fine ANAS S.p.A. entro il 28 febbraio 2015 chiede ai titolari degli accessi il pagamento entro 60 giorni dell'intero importo ovvero della prima rata.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ANAS S.p.A. ridetermina i canoni in vigore fino al 31 dicembre 2014, fermo restando un tetto massimo di euro 8 (otto) al metro lineare. Il provvedimento è trasmesso al ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi 30 giorni. L'adeguamento annuale dei canoni è commisurato all'andamento del PIL.

3.04. Miotto, De Menech, Camani, Casellato, Crivellari, Dal Moro, Ginato, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rubinato, Sbrollini, Zardini, Zoggia

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

1. In attuazione di quanto convenuto ai sensi del comma 531 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per la definizione del contenzioso generato dalla applicazione del comma 23 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, dopo il predetto comma 23 sono aggiunti i seguenti:

23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 23-quinquies.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte al 30 per cento a condizione che il versamento avvenga in unica

soluzione ovvero al 60 per cento oltre agli interessi legali ove venga scelta la rateizzazione fino a 9 rate annuali. Entro il 28 febbraio 2015 ANAS S.p.A. invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni esistenti, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere ad ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in ragione di 10 euro al metro lineare per gli accessi alla civile abitazione ed in misura doppia per i restanti accessi. Con apposito decreto ministeriale sono determinate le modalità per i pagamenti nonché i criteri e condizioni per regolarizzare eventuali accessi carenti dei requisiti e condizioni di sicurezza di cui al comma *23-ter*.

3.03. Miotto, De Menech, Camani, Casellato, Crivellari, Dal Moro, Ginato, Mognato, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rubinato, Sbrollini, Zardini, Zoggia

Sopprimerlo.

4. 60. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opere segnalate, aggiungere le seguenti: a mezzo lettera raccomandata A/R.

Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.

4. 39. Guidesi, Grimoldi

Al comma 1, dopo le parole dal 2 al 15 giugno 2014 inserire le seguenti: e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, *con le seguenti:* Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione;

al comma 3, lettera a) sostituire la parola: Piano con la seguente: Programma.

4. 5. Mariani, Arlotti

Al comma 1 sopprimere le parole: Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà.

4. 62. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Tra le opere segnalate ai sensi del comma 1 è ricompresa la ristrutturazione a scopo di riutilizzo funzionale per finalità pubbliche del complesso scolastico ubicato nel Palazzo degli Studi di Modica, sulla base del progetto già approvato dal comune medesimo. Al relativo onere, pari a euro 5,9 milioni di euro, si provvede mediante proporzionale riduzione delle risorse già assegnate.

4. 26. Minardo

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare esclusivamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;

4. 43. Guidesi, Grimoldi

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati dai comuni che rispettino i criteri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;

4. 45. Guidesi, Grimoldi

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. In considerazione della mancata assegnazione ai comuni per l'anno 2014 degli spazi finanziari per l'esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.

*** 4. 14.** De Menech, Mazzoli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.

*** 4. 20.** Russo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.

*** 4. 71.** Pastorelli

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Allo scopo di dare compiutezza alle funzioni delle aree metropolitane così come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un fondo supportato, in questa fase, dalle risorse di cui al comma 9 ed in futuro da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa e finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.

4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole «211», sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133».

4. 28. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 5, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 280 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale

degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 190 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 90 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale.

Conseguentemente dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente, gli enti territoriali possono escludere le risorse proprie impiegate per la rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2015.

5-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto ricadenti nei siti di interesse nazionale di cui al comma *5-bis* dal demanio dello Stato al demanio degli enti territoriali è preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero è accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno.

4. 56. Bargerò, Fiorio, Tidei

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* i pagamenti sostenuti negli anni 2014 e 2015.

4. 13. De Menech

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente all'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nell'anno 2014.

* **4. 8.** Cominelli, Borghi

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente all'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nell'anno 2014.

* **4. 19.** Russo

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e.

4. 15. De Menech, Mazzoli

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: del rimanente importo *con le seguenti:* dell'importo.

4. 47. Guidesi, Grimoldi

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ai pagamenti dei debiti delle regioni, *inserire le seguenti:* sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014,.

4. 2. Speranza, Antezza, Folino

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il comma *9-bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«*9-bis.* Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo

semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinqüies* fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.».

4. 59. Fragomeli, Guerra, Lodolini

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «9-*bis*. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinqüies* fino a concorrenza del predetto importo.».

4. 51. Guerra, Fragomeli

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8-*ter*. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati per due anni entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016.

8-*quater*. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

8-*quinqüies*. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, è consentito ai comuni di ripartire i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

8-*sexies*. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter*, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 del 2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

8-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 del 2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014.

8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere

utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014. *8-bis.* Al fine di proseguire con celerità nelle azioni di sostegno al processo di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e garantire la continuità nella gestione degli interventi rivolti a favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate, l'incarico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2014, registrato con numero 2544 in data 19 settembre 2014, prosegue alle medesime condizioni giuridiche fino al 30 giugno 2016 e il trattamento economico viene conseguentemente ridotto alla sola corresponsione della retribuzione di parte variabile e di risultato. *8-quinquiesdecies.* Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.».

4. 11. Castricone, Amato, D'Incecco, Ginoble

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 13, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

11. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

4. 50. Amoddio, Causi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

10. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».

4. 52. Melilli, Causi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

10. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali effettuati a valere sulla liquidità rinveniente dai decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. 53. Causi, Melilli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

(Pubblicazione dei dati in formato aperto).

1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3, e 4 dovranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in formato *open data*.

4. 77. Catalano, Zaccagnini

Sopprimerlo.

* 5. 5. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Sopprimerlo.

* 5. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 agosto 2015, indice le gare per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e per quelle in scadenza nei prossimi tre anni.

5. 3. Borghi

Sostituirlo con il seguente:

(Norme in materia di concessioni autostradali).

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31 marzo 2015 sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico finanziario, corredato da idonee garanzie e asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipula di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità dei trasporti, trasmette gli schemi di atti aggiuntivi o di convenzione e i relativi piani economici finanziari, corredati dei prescritti pareri resi dal CIPE e dal NARS, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque

tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti schemi di concessione.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Le società concessionarie oggetto del presente articolo sono tenute ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo, al potenziamento e al completamento delle infrastrutture ferroviarie comprese all'interno dei corridoi europei TEN-T e delle relative opere di connessione. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilità del fondo dovrà essere contemplato nel piano di investimento di cui al presente articolo. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato del 50 per cento. I proventi derivanti dall'applicazione del presente disposizione alimentano il fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

6. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già, trasmessi al CIPE.

5. 40. Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Castricone, Marco Di Stefano, Fregolent, Baruffi

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

5. 7. Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: anche mediante l'unificazione, con le seguenti: mediante l'unificazione e al secondo periodo sopprimere le parole: di un atto aggiuntivo o.

5. 36. Ginato, De Menech, Zoggia, Zardini, Moretto, Rubinato, Miotto, Crivellari, Camani, Murer, Naccarato, Sbröllini, Mognato, Casellato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.

* **5. 28.** Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 2, alla fine, aggiungere le seguenti parole: prevedendo altresì l'introduzione di forme di abbonamento.

5. 39. Catalano, Zaccagnini

Al comma 3 sopprimere le parole: di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni.

* **5. 24.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 4, dopo le parole: Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia» *inserire le seguenti:* , che viene affidata con suddivisione delle opere in lotti tecnicamente ed economicamente funzionali,.

5. 19. Borghi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

5. 23. Borghi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli introiti pubblici provenienti da nuove concessioni di autostrade o da proroghe di quelle esistenti sono vincolati per metà delle risorse a interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS S.p.A. e per metà devono essere trasferiti al fondo unico nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. 25. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech, Malisani

Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2015, *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro.

6. 53. Palmieri, Vella, Latronico

Al comma 1, capoverso 7-ter sopprimere le parole: e via satellite;

Conseguentemente:

al numero 3) sostituire le parole: superiore ai 10.000 abitanti *con le seguenti:* compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;

al capoverso 7-quater sopprimere le parole da: nei Comuni fino alla fine del capoverso;

al capoverso 7-septies, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze,.

6. 40. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: , ma in tal caso dovrà essere assicurata, entro i primi dodici mesi, la connessione a tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere in fine le parole: e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.

6. 4. Mariani, Arlotti

Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: , ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i

primi dodici mesi.

*** 6. 23.** Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.

**** 6. 38.** De Mita

Al comma 1, capoverso 7-quinquies, sostituire le parole: a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale con le seguenti: a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale e dopo le parole: imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo.

6. 45. Palmieri, Vella, Latronico

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-septies con il seguente:

7-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies.

6. 51. Palmieri, Vella, Latronico

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) elabora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.

6. 32. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 3, capoverso Art. 87-ter, comma 1, dopo le parole: è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, aggiungere le seguenti: e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

*** 6. 8.** Abrignani, Palmieri

Al comma 3, capoverso Art. 87-ter, comma 1, dopo le parole: è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, aggiungere le seguenti: e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

*** 6. 15.** Bergamini

Al comma 3, capoverso Art. 87-ter, comma 1, dopo le parole: è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, *aggiungere le seguenti:* e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

* **6. 25.** Caparini, Allasia, Grimoldi

Al comma 3, capoverso Art. 87-ter, comma 1, dopo le parole: è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, *aggiungere le seguenti:* e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87.

* **6. 18.** Vignali, Tancredi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

g-bis) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.

6. 42. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter.* L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, sfruttando i percorsi di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile avendo cura di garantire che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi danni e pregiudizi al medesimo. Resta inteso che l'operatore di comunicazione ha l'obbligo di ripristinare a proprie spese le parti degli immobili oggetto di intervento ed eventualmente danneggiate a seguito dell'intervento. Tale previsione non si applica agli immobili per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

6. 41. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Sopprimere il comma 4.

* **6. 24.** Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 4, sostituire le parole: di impianti di radiofonia mobile *con le parole:* delle reti di comunicazione elettronica;

Conseguentemente:

al comma 32, capoverso articolo 87-ter, sostituire le parole; della rete di banda larga mobile *con le parole:* dalle reti di comunicazione elettronica;

alla rubrica dell'articolo 6, sostituire le parole: telecomunicazioni mobili *con le parole:* comunicazioni elettroniche.

6. 22. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 4, dopo le parole: superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati, *aggiungere le parole:* Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche.

* **6. 12.** Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica».

6. 21. Bianchi Dorina

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a dare avvio all'attuazione del «Progetto strategico nazionale per la Banda Ultralarga» autorizzato dalla Commissione europea, utilizzando le risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. 43. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «società controllate o collegate» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad *internet* mediante l'impiego di reti *wireless* funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali».

6. 44. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.

* **6. 6.** Bargerò, Fiorio, Bruno Bossio, Boccadutri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.

* **6. 10.** Abrignani, Palmieri

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.

* **6. 20.** Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.

* **6. 27.** Caparini, Allasia, Grimoldi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli

edifici».

6. 48. Palmieri, Vella, Latronico

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

4-quater. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1° luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.

4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.

4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.

4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».

6. 47. Palmieri, Vella, Latronico

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».

5-ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **6. 13.** Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».

5-ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e), ed f) del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazioni di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge».

* **6. 54.** Palmieri, Vella, Latronico

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 6. 9.** Abrignani, Palmieri

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 6. 16.** Bergamini

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 6. 19.** Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere,

canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

5-ter. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**** 6. 26.** Caparini, Allasia, Grimoldi

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.

5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma *5-bis*, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e *87-bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.

6. 11. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

(Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

I. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

6.06. Coppola, Catalano, Oliaro, Meta

Sopprimerlo.

*** 7. 102.** Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Distretto Idrografico» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti «le Autorità di distretto idrografico».

7. 107. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: competente Regione aggiungere le seguenti: d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.

*** 7. 126.** De Mita

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

*** 7. 125.** De Mita

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).

Conseguentemente:

alla lettera d), capoverso comma 1, sopprimere le parole: e dal principio di unicità della gestione;

alla lettera d), capoverso comma 2, sopprimere le parole: al gestore unico di ambito;

alla lettera i), capoverso comma 1, sopprimere le parole: al gestore unico;

alla lettera i), sopprimere i capoversi comma 2, 3, 4.

7. 67. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito».

7. 82. Grimoldi

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: territorio regionale aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto dal comma 2.

7. 127. De Mita

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. 20. Borghi, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra

all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.

2-quater. Sulle gestioni di cui al comma *2-ter* gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

Conseguentemente, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;

c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma *2-bis*, applicano le riduzioni di cui al comma *7-bis*, lettere *a)* e *b)*, qualora aderiscano al servizio idrico integrato».

7. 83. Caparini, Grimoldi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Art. 149-bis (Affidamento del servizio) con le seguenti: Art. 150 (Affidamento del servizio).

Conseguentemente:

alla medesima lettera d), capoverso, comma 2, sostituire le parole: dispone l'affidamento con le seguenti: affida il servizio;

alla lettera e), dopo il numero 7) sono inseriti i seguenti:

7-bis) al comma 8, prima delle parole: «Le società concessionarie del servizio idrico integrato», sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quando previsto dal comma 3 dell'articolo 174». Inoltre, dopo le parole: «possono emettere» è aggiunta la parola: «anche».

7-ter) il comma 5 è soppresso;

alla lettera f), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione»;

dopo la lettera l) inserire la seguente:

m) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«*2-bis.* Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibile con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto;».

7. 42. Abrignani

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 1, dopo le parole: nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma punto 1.

7. 2. Marroni

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma 1, aggiungere il seguente periodo: L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi

nell'ambito territoriale ottimale.

7. 23. Mariani

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2, sostituire le parole: l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore *con le seguenti:* l'ente di governo dell'ambito individua il gestore affidatario.

7. 52. Matarrese, Distaso, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitoli con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

Conseguentemente alla lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) al comma 2 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: *b-bis)* le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;

7. 10. Arlotti

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico *con le seguenti:* dalla regione o provincia autonoma competente.

7. 86. Grimoldi

Al comma 1, lettera e), numero 3) sopprimere le parole: , e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito.

7. 4. Marroni

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 7) inserire il seguente:

7-bis) il comma 5 è soppresso.

7. 46. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio, Distaso

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7. 114. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole «d'uso gratuita» sono abrogate;

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa».

**** 7. 128.** De Mita

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente: al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione».

7. 41. Abrignani

Al comma 1 lettera i) capoverso 1, sostituire le parole da entro fino a disposizione con le seguenti: entro il 31 marzo 2015.

7. 131. De Mita

Al comma 1, lettera i), capoverso 1, aggiungere infine le seguenti parole: Gli enti di governo degli ambiti, nell'affidare il servizio ai sensi del presente comma, possono salvaguardare i soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento conforme alla normativa europea e che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, sino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. 47. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio, Distaso

Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi 3 e 4.

*** 7. 129.** De Mita

Al comma 1, lettera i), capoverso 4, al primo periodo, sopprimere le parole: entro trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole le procedure di affidamento. aggiungere le seguenti: Il Presidente della regione avvia tutte le attività necessarie agli adempimenti procedurali prescritti entro trenta giorni.

7. 48. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio, Distaso

Al comma 1, lettera i), capoverso 5), premettere le seguenti parole: Per garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico, assicurando adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: L'ente locale gestisce, in via transitoria, il servizio idrico nel suo complesso, ivi compresa fatturazione e riscossione del canone.

7. 16. Culotta, Ribauda, Boccuzzi, Moscatt, Ventricelli

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

l-bis) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibili con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto».

7. 40. Abrignani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, all'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, è un soggetto pubblico, questi può utilizzare le risorse del fondo di cui al successivo comma 1-ter, quale contributo per gli oneri conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro, quale contributo per le finalità di cui al precedente comma. Alla copertura finanziaria si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies.

1-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7. 69. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE recepita con il decreto legislativo n. 152 del 2006, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Nel caso di interventi di ripristino *post* emergenza è necessario dare priorità alla delocalizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono stati causa dell'evento stesso.

7. 73. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: Le risorse verranno prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/50/CE, del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre del 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.

A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun Accordo di Programma dovrà essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse.

7. 21. Bratti

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione *aggiungere le seguenti:* e dal Presidente delle province con territorio interamente montano di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo della legge 7 aprile 2014, n. 56.

7. 26. De Menech, Borghi

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

* **7. 13.** Sanna Giovanna, Cominelli

Sopprimere il comma 4.

* 7. 71. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti

Sopprimere il comma 4.

* 7. 36. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Sopprimere il comma 4.

* 7. 53. D'Agostino, Matarrese, Causin, Vecchio

Sopprimere il comma 4.

* 7. 7. Arlotti, Mariani

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua le regioni adottano dei criteri che privilegiano interventi che utilizzano le tecniche dell'ingegneria naturalistica come definita ai commi 9-bis e seguenti.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:

- a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
- b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento coi altri materiali;
- c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

9-ter. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:

- a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
- b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
- c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

9-quater. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obiettivi:

- a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;
- b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli *habitat*, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrappassi faunistici;
- c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica; garantendo l'integrazione delle componenti naturali e componenti antropiche;
- d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;

e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

9-*quinquies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato «regolamento», prevedendo:

a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:

1) la soppressione, alla lettera *h*), delle parole: «e di ingegneria naturalistica»;

2) l'inserimento, dopo la lettera *h*), alla seguente lettera:

«*h-bis*) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale di costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi»;

b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'Allegato A annesso al regolamento ai sensi di quante previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

7. 124. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimere il comma 6.

7. 120. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.

* **7. 138.** Distaso, Latronico, Fucci

Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.

* **7. 43.** Palese, Castiello, Latronico, Distaso, Ciracilli

Sopprimerlo.

* **8. 21.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: terre e rocce da scavo inserire le seguenti: prodotte prima del 6 ottobre 2012.

Conseguentemente:

al comma 1, alinea, dopo le parole: della legge n. 400 del 1998, inserire le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari;

al comma 1, alinea, sostituire le parole: della materia con le seguenti: della disciplina delle terre e rocce da scavo prodotte prima del 6 ottobre 2012;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: da realizzare aggiungere le seguenti: , fermo restando l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce da scavo come sottoprodotti;

al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) indicazione delle condizioni per le quali riporti sono esclusi dalla disciplina in materia di rifiuti.

8. 10. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, alinea:

1. *dopo le parole:* terre e rocce da scavo *inserire le seguenti:* in particolare relative a procedimenti avviati prima del 6 ottobre 2012;
2. *dopo le parole:* della legge n. 400 del 1998, *inserire le seguenti:* sentite le competenti commissioni parlamentari,.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono dettate anche le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina delle matrici materiali di riporto.

8. 14. Grimoldi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) definizione precisa dei requisiti necessari per la qualifica di sottoprodotto e la cessazione della qualifica di rifiuto nell'ottica prioritaria di minimizzare la formazione di rifiuti ed il consumo di suolo;

8. 26. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) integrazione dell'articolo 183 comma 1 lettera bb) prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: preliminare alla raccolta con la seguente: temporaneo.

8. 31. Carrescia

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) indicazione delle condizioni per le quali i riporti sono esclusi dalla disciplina in materia di rifiuti.

8. 13. Vignali, Tancredi

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: minimi.

8. 2. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: e) razionalizzare e semplificare il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

8. 8. Castiello, Abrignani, Latronico

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. Garantire livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quella attualmente vigente.

8. 18. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni. Il Ministero dell'Ambiente è tenuto a pubblicare entro 30 giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

8. 28. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimerlo.

*** 9. 8.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Sopprimerlo.

*** 9. 10.** D'Agostino, Matarrese, Causin, Vecchio

Sopprimerlo.

*** 9. 21.** Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria»;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti: , da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.».

*** 9. 7.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili.

al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria»;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti: , da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.».

*** 9. 45. De Mita**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire le seguenti: per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,;

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve essere rapportata a problemi di mantenimento della sicurezza e deve risultare da eventi oggettivamente imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;

al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I

lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;

al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici *inserire le seguenti:* da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d).

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

9. 11. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: territorio *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso la demolizione degli abusi edilizi realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

9. 23. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.

*** 9. 13.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.

*** 9. 46.** De Mita

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Conseguentemente al medesimo comma:

lettera b) dopo le parole: stazione appaltante *aggiungere le seguenti:* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 *e sostituire le parole:* i bandi di cui al comma 5 *con le seguenti:* i bandi e gli avvisi di cui ai commi 3 e 5;

sostituire la lettera d) con la seguente: d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;

sostituire la lettera e) con la seguente: e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 100.000 euro.

9. 1. Mariani, Arlotti

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, *inserire le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006,».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b) dopo le parole: i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;

al comma 2 lettera c) dopo le parole: i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;

al comma 2 lettera d) dopo le parole: i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

*** 9. 3.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Malisani, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 9. 16.** Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma e), tale possibilità è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.

9. 42. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appalti di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo del 12 aprile del 2006 n. 163 e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.

9. 2. Mariani, Arlotti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 20, comma 10-*quinquies* 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 dopo la parola: "Investimenti" sono inserite le seguenti parole: " , direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,".

9. 17. Malpezzi, Ghizzoni

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: “all'istruzione scolastica e” sono inserite le seguenti: “all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché”».

9. 18. Malpezzi, Ghizzoni

Dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementata, per il 2014, di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.».

9. 19. Malpezzi, Ghizzoni

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1° gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».

**** 9.020.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Sopprimerlo.

10. 1. Daga, Pesco, Sorial, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli, Cancellieri

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269» recante misure per la «Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni», è abrogato.

10. 41. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 13. Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

10. 12. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».

10. 44. De Girolamo, Dorina Bianchi, Tancredi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a garanzia della quota di costo non coperta dai

finanziamenti,.

10. 9. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, *aggiungere le seguenti:* compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a copertura della quota di costo a carico dei soggetti privati,.

10. 11. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della *green economy*.

10. 29. Borghi, De Menech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: *c)* Al fine di attuare la fase di transizione dei processi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, si prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

10. 5. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è aggiunto infine la seguente lettera: *c)* gli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici; gli investimenti finalizzati alla tutela del territorio finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini; gli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.

10. 8. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **10. 6.** Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti di natura non regolamentare», sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

f) al comma 11-*bis*, dopo le parole: «adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,».

10. 7. Barbanti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancellieri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:

(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).

1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della *green economy*.

2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei duali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i *deficit* strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label* (*brand* o marchi), *e-commerce* e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. 25. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Ricciatti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

**** 10. 37.** Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se

gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

2-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.

**** 10. 33.** Tagliatalata

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Qualificazione catastale dei terreni adibiti ad attività estrattiva).

1. Nelle more della revisione del catasto, le aree nelle quali è esercitata attività estrattiva a seguito del rilascio della apposita autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 24 del Testo unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono da intendersi iscritte nel Catasto dei Terreni, come previsto dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572».

11.01. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti: «*23-bis.* Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma *23-quinquies*.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma *23-quinquies*, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del trenta per cento, a condizione che il versamento avvenga un'unica soluzione ovvero nella misura del sessanta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS S.p.A., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre

2014.

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti».

11.02. Fedriga, Grimoldi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

2. Non si considerano strutturalmente connesse al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che - indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connesse al suolo - sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».

11.03. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Al comma 1, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 30 con la seguente: 90.

12. 24. Castelli, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, dopo le parole: risorse non impegnate, inserire le seguenti: fermo restando il vincolo al riutilizzo delle risorse nel rispetto del principio della territorialità.

12. 39. Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Bonavitacola

Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

12. 36. Castelli, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati».

* **13. 3.** Paglia, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Ricciatti

Sopprimerlo.

* **14. 6.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

14. 7. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «essere richieste», aggiungere le seguenti: «da parte degli organi competenti»:

b) dopo le parole: «livelli di sicurezza», aggiungere le seguenti: «o prestazionali»:

c) dopo le parole: «per i gestori dell'infrastruttura», aggiungere le seguenti: «o dell'opera».

14. 1. Arlotti, Mariani

Al comma 1, sopprimere la parola: minimi.

14. 3. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di standard tecnici.

*** 14. 2.** Borghi

Sopprimerlo.

*** 15. 7.** Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 1, sostituire le parole: il Governo promuove l'istituzione di un con le seguenti: È istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: con un numero di addetti non inferiore a 150 con le seguenti: con un numero di addetti non inferiore a 100;

al comma 9 dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 8. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 25. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma, primo periodo, sostituire la parola: decennale con la seguente: ventennale.

15. 5. Librandi, Matarrese

Al comma 9, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro i 90 giorni successivi alla conversione in legge del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, il decreto deve contenere: a) definizione delle procedure di gestione dei casi di inadempimento delle imprese beneficiarie del Fondo privato di servizio; b) identificazione delle modalità di gestione delle eventuali perdite registrate dal Fondo e della assistenza di garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza; c) indicazione della possibilità di istituire forme di cogaranzia delle operazioni del Fondo effettuate dalle Regioni.

15. 4. Librandi, Matarrese

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. 30. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».

* **15.01.** Mariani

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere la frase: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».

* **15.02.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».

* **15.05.** De Mita

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) *marketing* associativo;
- 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
- 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.

4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui, all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione.

15.06. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* partecipazione di investimenti *aggiungere la seguente:* anche;
- b) *dopo le parole:* sperimentale dell'investimento *aggiungere la seguente:* anche;
- c) *dopo le parole:* nell'ospedale *aggiungere le seguenti:* ex San Raffaele.

16. 10. Capelli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la realizzazione di strutture sanitarie *aggiungere le seguenti:* e per ridurre la mobilità sanitaria verso altre regioni.

16. 11. Lenzi, Gelli, Miotto, Amato, Albini, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Mariano, Patriarca, Piccione, Sbröllini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel periodo 2015-2017, la Regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna. La Regione Sardegna adotta entro il 1° febbraio 2015 il proprio piano di razionalizzazione della rete ospedaliera.

16. 1. Vargiu, Matarrese

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS S.p.A., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.

23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti l'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma - parte servizi.

23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

16.01. Borghi

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

(Vita tecnica degli impianti a fune).

1. I termini previsti dal paragrafo 3. 1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente articolo, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza

dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

16.02. Borghi

Sopprimerlo.

*** 17. 53.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

b) alla lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: anche se comportanti fino alla fine del numero;

c) sopprimere la lettera b);

d) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla lettera a), le parole da: «non comportino» fino a «unità immobiliari» sono soppresse;

e) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

f) alla lettera c), numero 4), dopo le parole: con legge, aggiungere le seguenti: da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

g) alla lettera c), sopprimere il numero 5);

h) alla lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 5-bis) al comma 7, le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro»;

i) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle superfici;

j) alla lettera e), sopprimere il numero 1);

k) alla lettera g), sopprimere il numero 1);

l) alla lettera g), sopprimere il numero 2);

m) alla lettera g), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) alla lettera 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso - salvo diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali - in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.»;

n) alla lettera h), punto 2), dopo le parole: nuove costruzioni aggiungere le seguenti: nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria;

o) sopprimere la lettera n);

q) sopprimere la lettera q).

17. 163. Morassut, Marroni, Carnevali, Piccione, Pastorino

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

a) sopprimere la lettera d) del medesimo comma 1;

b) al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 3, è soppressa la lettera b).

17. 37. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

*** 17. 56.** Nardi, Zan

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) è aggiunto infine il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga la destinazione d'uso prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-bis del presente decreto o comunque all'immobile sia attribuita una destinazione d'uso compatibile o complementare con quella della maglia in cui è inserito».

17. 144. Palese

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

17. 145. Palese

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: l'originaria destinazione d'uso aggiungere le seguenti: e che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.

17. 187. Mariani, Arlotti

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi.

*** 17. 162.** Abrignani, Castiello, Romele, Distaso, Vella, Martinelli

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni in materia di strumenti urbanistici generali e di regolamenti edilizi locali.

17. 139. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al decreto ministeriale 1444 del 1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l'intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi. I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono approvati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal decreto legislativo n. 163 del 2006, previa pubblicazione del bando.

17. 93. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», dopo la parola: compensazione inserire le parole: incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.

17. 136. Catania, D'Agostino, Matarrese

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01. Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di

calore per la produzione esclusivamente di aria».

*** 17. 119.** Bianchi Dorina, Tancredi

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01. Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria».

*** 17. 142.** Castiello, Abrignani, Latronico

Al comma 1 lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

“e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi”»;

b) al numero 2) dopo le parole: «comunicazione di inizio lavori» aggiungere le seguenti: «con gli opportuni elaborati progettuali».

**** 17. 104.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti

Al comma 1, lettera c), premettere il seguente numero:

01) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi».

17. 74. Grimoldi

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

**** 17. 90.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e; dopo le parole: nonché che aggiungere le seguenti: sono compatibili con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che.

17. 173. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 1 lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e.

17. 14. De Mita

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

*** 17. 13.** De Mita

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: è contemporaneamente inoltrata all'amministrazione comunale e all'Agenzia delle entrate.

17. 55. Nardi, Zan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 17. 91.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.».

17. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera e), numero 1, sopprimere le seguenti parole: di ristrutturazione edilizia e.

* **17. 12.** De Mita

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: anche e la parola: industriali e aggiungere alla fine le seguenti parole: Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

* **17. 154.** Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.

17. 137. Catania, D'Agostino, Matarrese

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: l'interesse pubblico aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

17. 69. Taranto, Benamati

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: d'uso inserire la seguente: pubblico e aggiungere in fine le seguenti parole: dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «3, 4, 5, 6».

17. 57. Nardi, Zan

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.»

17. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

* **17. 88.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

*** 17. 184.** Sanna Giovanna, Cominelli

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi».

*** 17. 140.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi».

*** 17. 159.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 1, lettera g), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: fermo restando fino a: 12 aprile 2006, n. 163;

b) dopo le parole: interventi di trasformazione *aggiungere le seguenti:* o di riqualificazione;

c) dopo le parole: strumento attuativo *sostituire le parole:* prevede *con le seguenti:* può prevedere;

d) dopo le parole: che ne resta proprietario *inserire le seguenti:* ovvero che ne può disporre la successiva e futura cessione gratuita al comune;

e) aggiungere in fine il seguente periodo: La realizzazione diretta a cura e spese dell'operatore privato di opere ed infrastrutture di interesse pubblico e generale non soggiace, in ogni caso, alle procedure di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui le medesime opere o interventi siano realizzati con fondi esclusivamente privati, senza ricorso ad alcuna forma di contribuzione pubblica, diretta o indiretta.

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera h), n. 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), *aggiungere le seguenti:* qualora comportanti aumento del carico urbanistico,;

b) al comma 1, lettera n), capoverso comma 3, premettere le seguenti parole: Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi del presente articolo entro 90 giorni dalla data della relativa entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni di cui al presente articolo.

17. 111. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le seguenti parole: che ne resta proprietario.

17. 54. Nardi, Zan

Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: anziché quelli di nuova costruzione. *aggiungere le seguenti:* Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria.

17. 40. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera g), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando che per tali interventi il contributo di cui al comma 1 è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.

17. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

* **17. 11.** De Mita

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

* **17. 161.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 1, lettera h), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) *con le seguenti:* frazionamento di unità immobiliari comportanti un incremento del carico urbanistico;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni regionali che prevedono condizioni economiche più favorevoli per la realizzazione degli interventi di frazionamento di unità immobiliari.».

** **17. 132.** Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Al comma 1, lettera h), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) *con le seguenti:* frazionamento di unità immobiliari comportanti un incremento del carico urbanistico;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni regionali che prevedono condizioni economiche più favorevoli per la realizzazione degli interventi di frazionamento di unità immobiliari.».

** **17. 133.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), *aggiungere le seguenti:* qualora comportanti aumento del carico urbanistico,.

17. 131. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Al comma 1, lettera h), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile ed in ragione dello stesso».

17. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Al comma 1, lettera h), al numero 2), dopo le parole: previsto per le nuove costruzioni *aggiungere le seguenti:* fermo restando che per tali interventi il contributo è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile

oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.

17. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Al comma 1. lettera i), capoverso comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: presente disposizione non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

* **17. 183.** Sanna Giovanna, Cominelli

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni».

17. 143. Palese

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;*
- b) produttiva e commercio all'ingrosso;*
- c) commerciale;*
- d) rurale.*

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.

4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.

5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali».

17. 158. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 1 sostituire la lettera n) con la seguente:

n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).

1. Costituisce mutamento della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
- b) produttiva e commercio all'ingrosso;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo.

3. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.

4. Le Regioni, le province ed i comuni, nei limiti delle rispettive competenze, sono tenute ad adeguare le disposizioni riguardanti gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi alle disposizioni contenute nel presente articolo, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione delle misure di semplificazioni previste, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali.

17. 138. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 23-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni: sopprimere le parole: ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie»; alla lettera a), dopo la parola: «residenziale» aggiungere le seguenti: «studi professionali»; alla lettera c) dopo la parola: «commerciale» aggiungere le seguenti: e artigianale.

17. 84. Pellegrino, Ricciatti

Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva.

*** 17. 182.** Petitti, Cominelli, Montroni, Pagani, Camani, Giovanna Sanna, Marantelli, Giulietti, Marchi, Moscatt, Valeria Valente, Orfini, Paris, Giuliani, Naccarato, Narduolo, Miotto, Sbröllini, Ginato, Zardini, Crivellari, Rubinato, Moretto, Murer, Casellato

Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: turistico-ricettiva.

17. 171. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, lettera a) aggiungere in fine la seguente lettera: turistico-ricettiva.

17. 170. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

17. 38. Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli

Al comma 1, lettera q) capoverso «Art. 28-bis, dopo le parole: permesso di costruire convenzionato aggiungere le seguenti: con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

*** 17. 7.** De Mita

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la cessione di aree da parte di privati anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori nel rispetto degli strumenti urbanistici.

17. 135. Catania, D'Agostino, Mazziotti Di Celso, Matarrese

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) strutture turistico-ricettive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 28-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle aree dotate di urbanizzazione primaria e destinate dagli strumenti urbanistici a strutture turistico-ricettive, gli interventi conformi ai parametri urbanistici e di destinazione d'uso previsto dallo strumento urbanistico generale e realizzati mediante rilascio di titolo edilizio plurimo in sostituzione del piano attuativo, ove previsto, possono essere regolarizzati mediante stipula della convenzione accessoria al permesso di costruire già rilasciato. La stipula della convenzione preclude l'applicazione delle sanzioni urbanistico-edilizie previste dalle norme vigenti e comporta la convalida dei titoli edilizi originariamente rilasciati.

17. 15. Aiello

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

*** 17. 8.** De Mita

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

* **17. 157.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.

17. 141. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis) Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

* **17. 6.** De Mita

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.

* **17. 126.** Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi

Sopprimere il comma 4.

17. 80. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Allo scopo di definire un quadro normativo unitario per l'esercizio dell'attività urbanistico-edilizia nel territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è adottato uno schema di regolamento edilizio-tipo.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4-bis si conforma, in particolare, ai seguenti criteri generali:

- a) individuazione e definizione dei parametri urbanistici e edilizi applicabili sull'intero territorio nazionale;
- b) fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
- c) individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, antincendio e antisismici, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
- e) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo;
- f) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedurali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
- g) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
- h) riconoscimento ai comuni della facoltà di integrare le disposizioni di cui allo schema di regolamento edilizio-tipo in relazione alle sole zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a quelle ad esse equipollenti ai sensi dell'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.

4-quater. Sullo schema di decreto di cui al comma 4-bis è acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

4-quinquies. Sullo schema di decreto di cui al comma 4-bis è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si pronunziano entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza di detto parere.

4-sexies. Il decreto di cui al comma 4-bis è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4-septies. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi comunali o gli equivalenti atti generali adottati ai sensi della pertinente legislazione regionale entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis.

4-octies. In caso di mancata, tempestiva adozione da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 4-septies, le regioni attivano entro i successivi tre mesi i necessari poteri sostitutivi.

4-novies. A seguito dell'infruttuoso decorso del termine di cui al comma 4-septies, cessano di avere efficacia le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali o degli equivalenti atti generali adottati ai sensi della pertinente legislazione regionale per le parti incompatibili con il regolamento edilizio-tipo. In tali ipotesi, resta comunque ferma la possibilità per i comuni inadempienti di adottare anche successivamente gli atti di cui al comma 4-septies.

4-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-novies del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

17. 127. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

(Regolamento unico edilizio).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

«1-*sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi»;

b) all'articolo 24, comma 1, le parole: «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».

* **17.017.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

1. È istituito un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq.

2. Il contributo di cui al comma 1 sarà obbligatorio per tutti gli enti comunali, i quali dovranno versare il 20 per cento degli oneri di costruzione ad essi spettanti nel Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

17.013. Crippa

Sostituirlo con il seguente:

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

18. 11. Taranto, Martella, Benamati, Bargerò, Basso, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Minnucci, Montroni, Petitti, Paolo Rossi, Scuvera, Senaldi, Simoni, Taricco, Tidei

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche se adibiti ad attività alberghiera con le seguenti: esclusi gli immobili adibiti ad attività alberghiera.

*** 18. 18.** Pastorelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 mila con le seguenti: euro 500 mila.

**** 18. 17.** Pastorelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 mila con le seguenti: euro 20 mila.

18. 13. Tagliatela

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese dalle Agenzie o Istituti per le locazioni comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2 comma 1, sia ai contratti di cui all'articolo 2 comma 3 e 5 della legge n. 431 del 1998.

Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.

Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere una aliquota Imu ridotta.

19. 2. Arlotti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *le parole:* e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. All'onere derivante dal presente comma pari 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

19. 1. Carrescia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia abitativa agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte in misura fissa di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

19. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Alla fine dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, *sono aggiunte le parole:* «in non più di un comune sede notarile».

19.03. Taricco

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

(Restituzione o compensazione per quanto dovuto all'erario ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa).

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato per intero le somme relative al triennio 1990-1992, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e che hanno presentato domanda di restituzione entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto alla definizione della propria posizione mediante la restituzione di quanto versato o, in alternativa, mediante compensazione tra il suddetto credito e quanto dovuto all'Erario per tributi e contributi maturati o maturandi.

2. Nell'eventuale contenzioso sorto a seguito di rigetto della domanda di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a rinunciare ai procedimenti instaurati, in qualsiasi stato e grado del giudizio essi si trovino, provvedendo alla definizione delle controversie nei modi di cui al comma precedente anche mediante rateizzazione in 3 anni, senza corresponsione di interessi.

19.04. Lorefice, Cancelleri, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, CurrÃ², Rizzo, Mannino

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani).

All'articolo 16, comma 1-*quinquies* 1. , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole:* «entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto *e*» sono soppresse.

19.05. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre

Sopprimerlo

20. 13. De Rosa, Pesco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:

«279-*bis*. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».

20. 3. Abrignani

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

* **20. 12.** Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

*d) dopo il comma 20, è inserito il seguente comma 20-*bis*:*

«1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

*e) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».*

20. 17. Morassut

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«5. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese».

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

20. 2. Abrignani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti:

«e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale e del patrimonio»;

c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:

d) al comma 2-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».

20. 16. Gallo Afflitto

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista in detto comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in base ad accordi

negoziali o all'aggiudicazione all'asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».

20. 14. Borghi

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

(Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni amministrative pecuniarie).

1. A sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi del presente articolo si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione, il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi del presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà».

20.01. Borghi

Sostituirlo con il seguente:

(Risorse per favorire la mobilità nel settore delle locazioni).

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnate ulteriori dotazioni pari a pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7

milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

21. 17. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione;.

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 4, lettera a), dopo le parole: otto anni inserire le seguenti: a termini di codice civile e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: , sempre che entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del locatore;

al comma 4, lettera b);

sopprimere le parole: e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

al comma 4, lettera d), alle parole: classe A o B aggiungere la seguente: c.

21. 1. Marroni

Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione, aggiungere le seguenti: invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale:

a) per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori;

b) per l'acquisto della prima casa, in tal caso non si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) l'unità immobiliare sia acquistata ed adibita dall'acquirente a prima casa entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione».

21. 3. Mariani

Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione aggiungere le seguenti: e risultanti invendute o non locate al 31 dicembre 2014.

21. 29. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. «SIIQ») e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:

a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;

b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

21. 10. Gallo Afflitto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree oggetto del presente comma devono essere edificabili alla data del 1° gennaio 2014.

21. 32. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Sopprimere il comma 3.

21. 34. De Rosa, Alberti, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il testo in rubrica con il seguente: Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.

21. 35. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: otto anni inserire le seguenti: secondo i termini del codice civile.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti: sempreché entro tale termine l'unità immobiliare sia tornata nella disponibilità del

locatore;

21. 14. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

21. 9. Borghi

Al comma 4, lettera e) sopprimere le parole da: ovvero a quello sino alla fine del periodo.

* **21. 15.** Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. Il credito di imposta spetta nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo anche per le spese sostenute dalle cooperative edilizie per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree residenziali già possedute dalle stesse prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono riconosciuti diritti edificatori.

4-ter. Ai fini della maturazione del credito d'imposta di cui all'articolo 4-bis le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

4-quater. Fermo restando il limite massimo complessivo di 200.000 euro per ogni singola unità immobiliare, il credito di imposta spetta anche per l'acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

4-quinquies. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione o all'uso o godimento per almeno dieci anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto al credito d'imposta, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili alla Cooperativa, il contratto di locazione o d'uso e godimento si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A, B, C ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione o d'uso e godimento non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1988, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4-sexies. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il

credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in cinque quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione o di assegnazione in godimento, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

21. 48. Mariani, Mariani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere *a)* ed *e)* e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera *e)*.

21. 43. De Mita

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere *a)* ed *e)* e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera *e)*.

21. 6. Mariani, Arlotti

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

8. L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è abrogato.

21. 46. De Mita

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

8. Il comma 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è così modificato:

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi nella disponibilità a qualsiasi titolo delle cooperative edilizie di abitazione e quelli destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

8-bis. Il comma 8-bis) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è così modificato:

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione di proprietà delle cooperative edilizie di abitazione e quelli destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

21. 8. D'Ottavio

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

1. Al fine d'incentivare l'accesso alla proprietà d'immobili realizzati nell'ambito di programmi di edilizia sociale, su richiesta delle cooperative di abitazione destinatarie a qualsiasi titolo di contributi agevolati per la realizzazione di alloggi a locazione permanente, le Regioni possono autorizzare, anche in deroga alle norme regolanti il finanziamento, la trasformazione della destinazione degli alloggi da locazione permanente a locazione a termine, consentendo così la cessione in proprietà ai soci assegnatari e/o locatari a partire dal decimo anno successivo alla data di assegnazione degli alloggi. La Regione erogante il finanziamento determina le modalità di riduzione del contributo erogato e di rimborso della differenza alla Regione da parte dei soci e/o locatari beneficiari.
2. Le risorse finanziarie pervenute alle Regioni a seguito di eventuali rimborsi saranno destinate ad interventi di edilizia residenziale sociale, con particolare riguardo alla promozione di programmi volti a favorire l'accesso all'alloggio delle giovani coppie.

21.05. Ragosta, Bonavitacola

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

(Disposizioni in materia di edilizia popolare).

1. Alla lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
2. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.06. Ottobre

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Conto termico).

1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità *online*, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della P.A., in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. A questo fine sono altresì raddoppiati i tempi di durata degli incentivi previsti.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.

22. 2. Mazzoli

Al comma 1, dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e da unità di cogenerazione ad alto rendimento.

22. 7. Cera

Al comma 1, dopo le parole: e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica inserire le seguenti: con estensione degli incentivi previsti per le pompe di calore anche ad altri impianti di riscaldamento elettrici a conduttori termici quali la fibra di carbonio,.

22. 1. Rubinato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al comma è sottoposto al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: relazionando alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: Il decreto correttivo è sottoposto al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

22. 8. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

All'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui il professionista qualificato abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici di cui al presente comma difforme dal vero, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale delle somme portate in detrazione in conseguenza della relazione o dell'attestazione anzidette, nei confronti del costruttore o del

proprietario».

22. 3. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, *sono sostituite dalle seguenti:* secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 834, UNI 9019, UNI/TR 11388,.

22. 6. Molteni, Grimoldi

Sopprimerlo.

23. 6. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la parte di canone con le seguenti: il canone o la parte di esso;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In applicazione dell'articolo 38 comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, i canoni versati ai sensi del comma 1 concorrono al computo dell'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario di cui alla Del. CICR 22 aprile 1995.

23. 1. Mariani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito, il concedente deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo.

23. 22. Vazio

Sopprimere il comma 4.

* **23. 3.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Il relativo credito del conduttore è assistito da privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto risolto.

23. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

(Disciplina della locazione finanziaria)

Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

«CAPO XVII - BIS. DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis.
(Nozione).

La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).

1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.
3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo».

* **23.04.** Abrignani

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

(Disciplina della locazione finanziaria).

Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

CAPO XVII - BIS. DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis.
(Nozione).

La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).

1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere

attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.

3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo.

* **23.03.** Di Maio Marco, Capozzolo

Sostituirlo con il seguente:

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni definiscono con apposita delibera di Giunta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per promuovere la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati e soggetti economici, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ed in genere la valorizzazione di una limitata e definita zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

24. 1. Marroni, Morassut

Sostituirlo con il seguente:

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini» costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

24. 3. Mazzoli

Sostituirlo con il seguente:

1. I Comuni definiscono i criteri e le condizioni per favorire la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, il recupero e il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni deliberano riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

* **24. 4.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello,

Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech, Malisani

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: strade aggiungere le seguenti: interventi di decoro urbano quali la rimozione sui tetti delle antenne singole, terrestri e satellitari, e la loro sostituzione con antenne centralizzate.

*** 24. 28.** Pastorelli, Di Lello, Zaccagnini, Di Gioia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per i progetti di cui al comma 1, i comuni destinano in ogni caso almeno il 2 per cento delle loro risorse.

24. 27. De Rosa

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 14-*quater*, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;

2) al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso».

25. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-*quinquies* e 21-*novies*» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;

b-ter) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

b-quater) all'articolo 21-*novies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «articolo 21-*octies*» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2,»;

2) dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.»

25. 7. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 90 è inserito il seguente: «Articolo 90-*bis*. Valorizzazione dei beni archeologici ritrovati durante le fasi di cantiere.

Nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità qualora vengano scoperte cose immobili di interesse archeologico, nei novanta giorni successivi alla scoperta il Soprintendente, sentita l'Amministrazione che ha autorizzato la costruzione dell'opera, determina le misure idonee a tutela del bene ritrovato, prendendo in esame le proposte progettuali del soggetto realizzatore dell'opera, volte a rendere compatibile la realizzazione della stessa con la valorizzazione e/o conservazione delle cose ritrovate.

Avverso le determinazioni del Soprintendente, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il

soggetto realizzatore dell'opera può ricorrere al Ministro per i Beni e le attività culturali, che provvederà nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici, nominata dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività culturali e composta da esperti indipendenti nella valorizzazione dei beni archeologici.

Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, saranno definiti la composizione ed il funzionamento di tale Commissione, che in ogni caso non dovrà comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, posto che i costi a essa connessi saranno a carico dei soggetti proponenti il ricorso».

25. 10. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici».

25. 16. Caparini, Grimoldi

Sopprimere il comma 3.

* **25. 24.** Malisani, D'Ottavio, Manzi, Pes

Sopprimere il comma 3.

* **25. 14.** Giordano Giancarlo, Fratojanni, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2-bis della medesima legge.»

25. 43. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché quelle relative alle verifiche preventive, di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di

impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali.

3-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;

e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.».

*** 25. 4.** Castiello, Abrignani, Latronico

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché, quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali.

1-ter. All'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;

e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti compresa l'installazione di fibra ottica.».

*** 25. 11.** Bianchi Dorina, Tancredi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 95, comma 1, secondo periodo, del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «in archeologia» sono inserite le seguenti: «, nonché mediante i soggetti con comprovata esperienza maturata nella realizzazione di scavi archeologici, svolti anche nell'ambito dell'attività di impresa».

*** 25. 46.** Pastorelli, Zaccagnini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».

**** 25. 5.** Latronico

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13. Non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo,

universale e particolare».

**** 25. 6.** Tancredi, Dorina Bianchi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».

**** 25. 13.** Guidesi, Grimoldi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «al Codice dei beni culturali e del paesaggio», al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «*c-bis*) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.».

25. 50. Bianchi Dorina, Tancredi

Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 25. 48.** Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimerlo.

*** 26. 31.** Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimerlo.

*** 26. 18.** Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, non costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.

26. 32. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune, aggiungere le seguenti: previo censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, valutata preliminarmente la necessità dell'utilizzo del singolo immobile per fini pubblici,.

26. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune, aggiungere le seguenti: anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata.

*** 26. 4.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello,

Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech, Malisani

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Comune presenta *aggiungere le seguenti:* fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: diversa destinazione urbanistica *aggiungere le seguenti:* fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.

26. 28. Taranto, Benamati

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, *aggiungere le seguenti:* e dopo aver provveduto al censimento degli immobili demaniali inutilizzati presenti nel rispettivo territorio, e in particolare averne verificato lo stato di manutenzione.

26. 15. Librandi, Matarrese

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune *aggiungere le seguenti:* , previa consultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica *on-line*,.

26. 37. Ruocco, Cancelleri

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: progetto di recupero dell'immobile *con le seguenti:* proposta di variante urbanistica per l'immobile.

26. 33. D'Arienzo, Scanu

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il progetto di recupero dovrà privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e *start-up*, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

26. 36. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad auto recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi è requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Le valutazioni di progetti aventi scopi differenti sono valutate, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.

* **26. 6.** Morassut

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I Comuni hanno facoltà, entro il termine massimo di 15 giorni successivi alla conclusione della redazione dei progetti di recupero degli immobili inutilizzati, di audire le principali associazioni imprenditoriali e di categoria operanti sul territorio. Durante la fase di confronto con le istanze produttive operanti sul territorio, della durata massima di 15 giorni, le amministrazioni territoriali acquisiscono proposte funzionali al miglioramento dei contenuti dei progetti di recupero. In particolare, le associazioni imprenditoriali e di categoria sono chiamate a: a) concordare con l'amministrazione competente le modalità di affidamento degli immobili censiti nei progetti di recupero per agevolare l'insediamento di nuove attività commerciali o imprenditoriali; b) definire, nell'ipotesi di affidamento degli immobili a soggetti privati, l'ordine di priorità degli interventi di recupero; c) concordare la suddivisione delle competenze nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione degli immobili censiti nei progetti di recupero di cui si propone l'affidamento a soggetti privati.

26. 14. Librandi, Matarrese

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.

* **26. 42.** Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili della Difesa di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli Enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2015 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui a questo comma.

26. 45. D'Arienzo, Scanu

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti

SGR S.p.A.

* **26. 7.** Gallo Afflitto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico nonché a favore delle Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

26. 48. Scanu, D'Arienzo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico.

26. 49. Corda, Rizzo, Artini, Basilio, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo ai Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992.

26. 54. D'Arienzo, Scanu

Al comma 6, sostituire le parole: L'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono *con le seguenti:* L'Agenzia del demanio procede *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione.

26. 56. Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 6, sostituire le parole: l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono *con le seguenti:* l'Agenzia del demanio procede.

26. 55. Scanu, D'Arienzo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1, 1-bis e 4, nel termine massimo di 45 giorni dalla sua conclusione, il Presidente del Consiglio nomina, di concerto con il Ministro competente, un commissario ad acta che provvede, entro 90 giorni, alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario *ad acta* non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

26. 13. Librandi, Matarrese

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla meta del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica.

26. 29. Artini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo

Al comma 8, dopo le parole: è attribuita *aggiungere le seguenti parole:* all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie.

26. 58. D'Arienzo, Scanu

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. La premialità di cui al comma 8 può essere iscritta nel bilancio delle Amministrazioni comunali solo dopo l'alienazione degli immobili. Nel saldo finanziario del medesimo anno di alienazione, espresso in termini di competenza mista, incrementato dell'attribuzione degli importi attribuiti alle Amministrazioni comunali a seguito dell'applicazione del presente articolo e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia pubblica, di recupero e ristrutturazione ed efficientamento di immobili da adibire a servizi pubblici quali la scuola e per interventi di riqualificazione di immobili d'interesse culturale e turistico. L'esclusione opera fino alla concorrenza degli importi attribuiti, ai sensi del comma 8.

26. 3. Sanna Giovanna, Cominelli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine della valorizzazione dei beni demaniali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.

* **26. 11.** Abrignani

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai trasferimenti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 ed a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, in legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, in legge n. 410 del 2001.

26. 59. D'Arienzo, Scanu

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi.

26. 60. D'Arienzo, Scanu

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli accordi di programma che non comportano aumenti della superficie coperta dagli immobili interessati.

26. 17. Mazziotti Di Celso, Matarrese

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste).

1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del

demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.

2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione all'oro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.

4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.

26.01. Abrignani

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente articolo:

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati).

1. I comuni che intendono formulare proposte per il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, diversi da quelli richiesti ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e da quelli della difesa individuati ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del presente decreto, al fine di acquisirne la proprietà, presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche e sulla base del modello da definire a cura dell'Agenzia medesima, una manifestazione di interesse sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia del demanio convoca il comune interessato per stabilire i termini per la valorizzazione ed il trasferimento del bene a titolo non oneroso. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

2. In relazione agli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico non inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 26 del presente decreto e non trasferiti ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il comune può presentare al Ministero titolare del bene una proposta di recupero o valorizzazione cui si applicano le previsioni contenute nei commi, 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 26 del presente decreto.

3. All'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»,.

alla fine del primo periodo, dopo le parole «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti parole: al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente».

alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.»:

al comma 11 sono soppresse le parole da: «al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma» e sostituirle con le seguenti parole: «alla riduzione del debito dell'ente stesso».

26.02. Sanna Giovanna, Cominelli

Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione *aggiungere le seguenti:* ed in particolare per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

27. 3. Marroni, Mariani, Arlotti

Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione *aggiungere le seguenti:* e con elevata intensità occupazionale e sostenibilità, prioritariamente gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e per l'efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare pubblico.

27. 6. Zolezzi, Segoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con l'INAIL, sentite le regioni ed i comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono selezionati ed individuate le priorità degli interventi di nuovi asili nido ed edilizia scolastica da realizzare e finanziare a valere su fondi INAIL, garantendo il tasso tecnico di redditività attraverso fondi

specifici del MIUR, delle regioni e degli enti locali.

27. 2. Marroni

Al comma 7, dopo le parole: 31 ottobre 2014, aggiungere le seguenti: previo parere del Ministero della salute.

28. 3. Vargiu, Matarrese

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti. L'ENAC, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee - incluse le autorizzazioni per le quinte libertà per voli passeggeri e cargo - la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, automaticamente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

28. 1. Gadda, Marantelli, Rossi, Senaldi, Borghi

Sopprimerlo.

29. 15. Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, dopo le parole: la crescita dei traffici aggiungere le seguenti: delle merci e delle persone.

29. 2. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Giacobbe, Catalano, Basso

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni interessate, si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le autorità portuali al momento della loro soppressione.

29. 16. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1 dopo le parole: Autorità portuali esistenti aggiungere le seguenti: sulla base del core network dei porti TEN-T individuati dagli organismi europei.

29. 12. Oliaro

Al comma 1, sostituire le parole: da effettuare ai sensi, con le seguenti: secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 6, commi 8,10 e 12.

29. 19. Prodani

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

29. 3. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Catalano, Basso, Giacobbe

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituire le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile,» con le seguenti: è valutata con priorità la.

29. 6. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: correlati a progetti aggiungere la seguente: ultimati.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti: anche di natura non infrastrutturale.

29. 11. Oliaro, Matarrese

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: in particolare agricole e agroalimentare con le seguenti: in particolare agricole, agroalimentari, manifatturiere e artigianali.

30. 31. Mucci

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dei marchi aggiungere la seguente: esistenti.

*** 30. 6.** Russo, Faenzi

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

*** 30. 7.** Russo, Faenzi

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: produzioni agricole e agroalimentari fino alla fine della lettera con le seguenti: iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano.

30. 3. Romanini, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: rafforzamento organizzativo aggiungere le seguenti: delle start up nonché.

30. 38. Mucci

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: contributi aggiungere la seguente: automatici.

*** 30. 8.** Russo, Faenzi

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) assistenza tecnica, legale e logistica agli imprenditori italiani del settore agroalimentare che svolgono la propria attività su mercati esteri, con particolare riguardo all'accompagnamento nelle fasi di avvio delle attività.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e in particolare assicura, attraverso la messa a disposizione di consulenti specializzati in materia legale, di commercio internazionale e risoluzione alternativa delle controversie, l'assistenza di cui alla lettera *m)* del comma 2.

30. 39. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) coinvolgimento dell'associazionismo italiano all'estero sia nella promozione del *Made in Italy* in sede estera che nella promozione delle opportunità di investimento in Italia anche attraverso il sostegno e la promozione di appositi «corridoi produttivi, turistici e culturali».

30. 43. Nissoli, De Mita, Rabino, Buttiglione, Falcone, Sberna, Gigli

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) incentivi alle operazioni di concentrazione delle cooperative a mutualità prevalente, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta all'impresa che risulta dall'operazione, da poter usufruire nei successivi tre anni, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, e comunque di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro annui.

30. 44. De Mita

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis: Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. L'ICE - Agenzia presenta ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e in particolare sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero.

30. 40. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela

Al comma 4, dopo le parole: del comma 2 aggiungere le seguenti: in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese.

* **30. 9.** Russo, Faenzi

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia ICE per lo svolgimento delle attività istituzionali si coordina con l'ENIT per le seguenti attività: *a)* realizzazione delle strategie di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero; *b)* individuazione dei prodotti turistici che consentono la promozione e valorizzazione turistica dei territori.

30. 13. Librandi, Matarrese

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: integrato da un rappresentante di ciascuna associazione di categoria interessata all'investimento in questione individuato dal Presidente del Comitato e.

30. 12. Vitelli, Matarrese, Librandi

Al comma 8, dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato di coordinamento di cui al comma 7.

30. 10. Librandi, Matarrese

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo.

30. 5. Faenzi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione».

30. 15. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.

30. 42. Fantinati

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

(Associazioni nazionali delle Città di Identità).

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole d'eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del *made in Italy*, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni, anche non riconosciute, costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi beni eno-gastronomici, culturali, ed ambientali, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale, e i cui associati siano distribuiti in almeno undici Regioni e cinquanta Comuni.

2. Presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, le Associazioni nazionali

delle Città d'identità. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali provvede all'iscrizione nel registro degli aventi diritto con proprio decreto.

30.02. Pastorelli, Di Lello, Zaccagnini

Sopprimerlo.

* **31. 20.** De Rosa, Mucci, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Prodani

Al comma 1, sostituire le parole: da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *con le seguenti:* da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, del 26 novembre 2002, *con le seguenti:* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225, del 25 settembre 2002.

31. 21. Dellai, De Mita

Al comma 1, sostituire le parole da: intendendosi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* intendendosi tali gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati ed il numero complessivo delle camere, delle *suites* e delle unità abitative a destinazione residenziale che li compongono, deve essere maggiore di cinquanta.

* **31. 2.** Petitti, Cominelli, Montroni, Pagani, Camani, Giovanna Sanna, Marantelli, Giuliotti, Marchi, Moscat, Valeria Valente, Orfini, Paris, Giuliani, Naccarato, Narduolo, Miotto, Sbröllini, Ginato, Zardini, Crivellari, Rubinato, Moretto, Murer, Casellato

Al comma 1, dopo le parole: non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati *aggiungere le seguenti:* e con capacità ricettiva superiore alle dieci unità di alloggio.

31. 5. Librandi, Matarrese

Sopprimere il comma 2.

*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nelle Regioni a statuto ordinario decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla entrata in vigore della normativa regionale i comuni possono procedere al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche per gli interventi edilizi relativi alla realizzazione dei condhotel.

31. 7. Pizzolante, Tancredi, Dorina Bianchi

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

(Operatività degli impianti a fune).

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai precedenti comma anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente norma, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

31.01. Bianchi Dorina, Vazio, Fanucci, Bini, Taricco, Borghi, Donati, CrimÃ¬, Tancredi, Vignali, Piso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «e successive modificazioni» e prima di: «nonché» aggiungere le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto».

2. Al minor gettito IVA derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede;

a) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 10 milioni di euro annui.

32. 3. Prodani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88 e pertanto le stesse si intendono prorogate ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da

parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

32. 1. Borghi

Sopprimerlo.

33. 64. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

1. In materia di bonifiche, riqualificazione e risanamento di aree contaminate e/o degradate è vietato procedere alla nomina di commissari di governo o di protezione civile secondo l'ordinamento esistente in quanto tali situazioni non sono riconducibili ad eventi improvvisi o imprevedibili. Le situazioni di inerzia o inadempienza da parte di Enti ed Istituzioni deputati ai procedimenti sono risolti esercitando i poteri sostitutivi da parte degli enti sovra-ordinati automatici in caso di inadempienza ed inerzia da parte di uno dei soggetti istituzionali deputati.

33. 65. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 3, sostituire le parole: , sentita la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

*** 33. 48.** Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e per quanto riguarda la parte di competenza del Soggetto Attuatore, nell'ambito delle risorse provenienti dalla iniziativa stessa.

33. 7. Abrignani

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di sanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3;

2) *al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale, e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;

3) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3, *con le seguenti:* la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3;

4) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* La proposta di programma e il documento di

indirizzo strategico, *aggiungere le seguenti*: elaborato dalle amministrazioni comunali interessate.
33. 32. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: e comunque nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione, previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

**** 33. 5.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i permessi di costruire, i concerti, le intese, i nulla osta anche di abitabilità, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento dei soli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.

33. 9. Abrignani

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, dopo il terzo periodo, inserire il seguente*: Al soggetto attuatore è delegato l'esercizio delle funzioni espropriative, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

2) *al comma 11, sostituire le parole*: 31 agosto 2001 *con le seguenti*: 8 agosto 2014;

3) *sostituire il comma 12 con il seguente*:

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettersi entro sessanta giorni dall'approvazione della proposta di programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili da trasferire, rilevato dall'Agenzia del Demanio in seguito all'approvazione della predetta proposta di programma di cui al comma 8, che potrà essere versato mediante strumenti finanziari emessi dalla società, con scadenza non successiva a ventiquattro mesi dalla relativa emissione, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, comma 2, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e al pagamento del corrispettivo, anche mediante strumenti finanziari, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta;

4) *dopo il comma 13, inserire il seguente*:

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio potrà essere realizzato in deroga alla Legge n. 582 del 1996.

33. 8. Mazzoli

Sopprimere i commi 11, 12 e 13.

33. 62. Grimoldi

Al comma 11, sostituire le parole: 31 agosto 2001 con le seguenti: 8 agosto 2014.

33. 81. Manfredi

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché strategico.

33. 10. Abrignani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti, per fronteggiare la risalente situazione di degrado ambientale, non più tollerabile dalla collettività del comprensorio Bagnoli-Coroglio del comune di Napoli, il Commissario Straordinario di Governo di cui ai precedenti commi, è assistito dalla forza pubblica ed a tal fine le Autorità di Pubblica Sicurezza e le altre Autorità competenti, garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Commissario medesimo. Questi richiede altresì l'impiego delle forze armate in concorso alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti.

33. 12. Abrignani

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.

* **33. 43.** Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.

* **33. 79.** De Mita

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettersi entro 60 giorni dall'approvazione della proposta di programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che con feriranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili da trasferire, rilevato dall'Agenzia del Demanio in seguito all'approvazione della predetta proposta di programma di cui al comma 8, che potrà essere versato mediante strumenti finanziari emessi dalla

società, con scadenza non successi va a 24 mesi dalla relativa emissione, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e al pagamento del corrispettivo, anche mediante strumenti finanziari, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

33. 1. Manfredi

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti, a prevalente capitale statale o che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo.

La Società così costituita fungerà da struttura operativa del Soggetto Attuatore e provvederà, tramite procedura ad evidenza pubblica, ad appaltare i lavori di bonifica, di realizzazione delle infrastrutture o di edifici nonché ad alienare a terzi investitori i lotti una volta bonificati e serviti dalle opere di urbanizzazione.

Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia delle Entrate alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

33. 13. Abrignani

Al comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La Società così costituita fungerà da struttura operativa del Soggetto Attuatore e provvederà, tramite procedura ad evidenza pubblica, ad appaltare i lavori di bonifica, di realizzazione delle infrastrutture o di edifici nonché ad alienare a terzi investitori i lotti una volta bonificati e serviti dalle opere di urbanizzazione.

33. 15. Abrignani

Al comma 13, dopo le parole: il Soggetto Attuatore e, *aggiungere le seguenti:* l'Amministrazione comunale di Napoli, sentita.

33. 45. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente comprese quelle trasferite dal Commissario Delegato in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3849/2010, al comune di Napoli con ordinanze commissariali nn. 70 e 74/2011, nella misura di euro 48.686.017,81, a valere sulle risorse di bilancio ministeriale, previste nell'APQ (Accordo Programma Quadro), sottoscritto in data 21 dicembre 2007, sono trasferite al Soggetto Attuatore, affinché a sua volta possa riversarle alla società operativa di cui al comma 12.

33. 17. Abrignani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Commissario straordinario del Governo, di concerto con il Soggetto Attuatore, attiva tutte le procedure necessarie, per assicurare il cofinanziamento comunitario.

33. 18. Abrignani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I costi che non trovano copertura nelle risorse sopra descritte dovranno essere reperite nell'ambito dell'iniziativa e contenute nel piano economico-finanziario di cui al comma 8.

33. 19. Abrignani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 2014, recante «disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».

33. 46. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Le aree da bonificare comprese nel comprensorio della ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.

33. 61. Caparini, Grimoldi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le aree da bonificare del SIN Brescia-Caffaro - aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.

33. 60. Caparini, Grimoldi

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

13-bis. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana il soggetto attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli, con le modalità ed i termini stabiliti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

Il soggetto attuatore esamina e proposte del Comune di Napoli, avuto riguardo prioritario alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana ed alla sua sostenibilità economico-

finanziaria.

Il Comune di Napoli può chiedere, in seno alla Conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 9.

13-ter. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 cc., tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1 commi 563 e seguenti della Legge n. 147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014), Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al precedente comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 cc., tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.

33. 80. Manfredi, Tartaglione, Impegno, Palma, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Valeria Valente, Tino Iannuzzi, Bonavitacola, Capozzolo, Paris, Sgambato, Famiglietti, Valiante, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Carloni

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

33.01. Lavagno, Zan, Nardi

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle

risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

* **33.06.** Lavagno, Zan, Nardi

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

* **33.07.** Lavagno, Zan, Nardi

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma i 4-ter aggiungere il seguente: 14-*quater*. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nei siti di interesse nazionale già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di 3 milioni di euro annuo per ciascun sito di interesse nazionale e nella misura massima complessiva di 12 milioni di euro.

33.08. Mazziotti Di Celso, Matarrese

Sopprimerlo.

34. 25. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le

parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: «*e-bis)* nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; *b)* al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette alla Regione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che è tenuta ad analizzare i campioni prelevati;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera *a)*, previa comunicazione all'ARPA ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di bonifica da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; a tal fine presenta nei 15 giorni successivi al completamento degli interventi una relazione dettagliata contenente la descrizione delle attività svolte, dei presidi utilizzati e dei monitoraggi effettuati;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le

eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

I valori di fondo devono essere valutati e concordati con gli enti di controllo sulla base di una proposta del proponente che deve avere una sufficiente motivazione tecnico-scientifica.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio che deve essere effettuata, qualora il proponente voglia ricorrere a tale strumento, al termine delle attività di caratterizzazione, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

34. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **34. 7.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **34. 8.** D'Agostino, Matarrese, Causin, Vecchio

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'urgenza o»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis) all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

«9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014;

per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014».

34. 42. De Mita

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».

3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:

«9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.».

* **34. 52.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

34. 1. Mariani, Borghi

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

7. Nei siti inquinati di proprietà di Enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richieste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e

degli altri fruitori dell'area.

7-bis. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 7, gli Enti territoriali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web <<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>> della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano, entro i seguenti termini perentori:

- a) 30 novembre 2014, per l'annualità 2014;
- b) 28 febbraio 2015, per l'annualità 2015;
- c) 28 febbraio 2016, per l'annualità 2016.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

34. 46. Dallai, Cenni

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: lineari di pubblico interesse;

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: del comma 1 *con le seguenti:* del comma 7.

* **34. 6.** Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica”.

7-ter. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla

loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto ai dissensi espressi nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica”.

34. 10. Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per la selezione delle tecnologie di bonifica sito specifiche più idonee, la regione può autorizzare sperimentazioni pilota in campo delle tecniche di bonifica anche finalizzate all'individuazione dei parametri di progetto necessari per il passaggio a scala”.

* **34. 11.** Vignali, Tancredi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 242, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per la selezione delle tecnologie di bonifica sito specifiche più idonee, la regione può autorizzare sperimentazioni pilota In campo delle tecniche di bonifica anche finalizzate all'individuazione del parametri di progetto necessari per il passaggio a scala”.

* **34. 44.** De Mita

Al comma 8, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: il Piano con le seguenti: gli esiti del Piano.

34. 47. Capelli

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e posti in opera nella medesima successione originaria.

34. 51. Capelli

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

11. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 megawatt che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46/14, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.

12. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.

13. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.

14. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dall'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

15. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

34. 5. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2.

34. 3. Borghi

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

11. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio sito WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.

34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di *post*-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

34.01. Cera

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

All'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 il comma 5 è soppresso.

34.05. Capelli

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

* **34.02.** Abrignani

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).

1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.

* **34.07.** Piso

Sopprimerlo.

* **35. 76.** Capelli

Sopprimerlo.

* **35. 36.** Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini

Sopprimerlo.

* **35. 16.** Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, seguendo le linee guida già contenute nella nuova proposta di direttiva europea in materia di rifiuti (COM(2014)397) che limita il recupero energetico ai materiali non riciclabili e consente lo smaltimento in discarica unicamente per i rifiuti non recuperabili, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o eventualmente da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.

35. 61. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce, con proprio decreto, il tributo speciale per il recupero di energia e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali di provenienza extraregionale. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a recupero di energia o di smaltimento. Questo tributo speciale è dovuto alle regioni dove sono ubicati i suddetti impianti che recuperano e/o smaltiscono materiale proveniente da altre regioni, l'ammontare di tale tributo affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata ed incentivare l'acquisto di prodotti e materiali riciclati.

35. 65. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche.

2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.

3. Tutti gli eventuali impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di

recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi compatibilmente con le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

35. 71. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinarne la rete nazionale integrata ed adeguata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. Ove la capacità di tali impianti sia superiore alle necessità effettive, verrà approntato, entro dodici mesi dall'esito del decreto di cui al primo periodo, un piano di dismissione progressiva, partendo dagli impianti più obsoleti e più impattanti sull'ambiente.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.

3. Dal 1° gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.

35. 70. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di

aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ovvero il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti:

a) soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione;

b) è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento;

c) l'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento;

d) il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata e gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati;

e) il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto dove vengono inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione;

f) l'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. 64. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza delle regioni, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, in esercizio o da realizzare, tenendo conto della pianificazione regionale, per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Gli impianti sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale. Tali impianti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.

2. Al fine di concorrere allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio, nonché alla

riduzione del fabbisogno di discariche, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua altresì la ricognizione e individua, con proprio ulteriore decreto, il fabbisogno impiantistico per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata al fine di rilevare l'eventuale fabbisogno integrativo articolato per Regioni. Nelle more della realizzazione di nuovi impianti nelle Regioni non autosufficienti, come sopra identificate, per gli impianti esistenti è consentito l'incremento della Capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (CER 200108) fino al 10 per cento di quello autorizzato, ove tecnicamente possibile, al fine esclusivo di gestire ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti di cui al comma 1, sia esistenti che da realizzare, su richiesta del gestore, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, qualora la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo sia stata valutata positivamente; in caso contrario la compatibilità ambientale deve essere riesaminata ai sensi di legge. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali, tenendo in considerazione nella fase autorizzativa lo stato della qualità dell'aria così come previsto dalla Direttiva 2008/50 recepita dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere costruiti conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per il trattamento dei rifiuti urbani negli impianti di recupero, negli stessi deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti prodotti nel territorio regionale, fino al soddisfacimento del suo fabbisogno, e solo successivamente ai rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale. Il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare determina ogni anno, sentita la Regione ospitante gli impianti, la percentuale di capacità di incenerimento da destinare al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da fuori bacino regionale. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e delle norme generali che disciplinano la materia. Al riguardo sono coerentemente adeguate le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.

7. Le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in bacini esterni rispetto a quello originario di pianificazione degli impianti di cui al comma 1 sono contrattati fra i gestori proprietari degli impianti stessi e i Comuni detentori in privativa dei rifiuti urbani da smaltire, all'interno di intervalli tariffari definiti dal Ministero dell'Ambiente in accordo con le Regioni in cui sono localizzati gli impianti. I ricavi da vendita di energia e materiali e gli incentivi per produzione di energia da fonte rinnovabile attribuite alla quota di rifiuti urbani di provenienza extra bacino devono essere destinati in quota variabile fra il 50 per cento ed il 70 per cento - quota da definire su proposta della Regione competente - al contenimento delle tariffe di smaltimento dei rifiuti urbani smaltite negli impianti e prodotte nel bacino di pianificazione.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

35. 1. Cominelli, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci,

Giovanna Sanna, Zardini, Ghizzoni, Scuvera, Misiani, Cova, Carnevali, Sanga, Bazoli, Berlinghieri, Galperti, Sberna, Gitti, Romele, Lacquaniti, Malisani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli impianti di recupero di energia aggiungere le seguenti: di materia prima seconda;

35. 78. Catalano, Zaccagnini

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza nel territorio di ciascuna regione.

35. 23. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini

Dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.

35. 91. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

35. 25. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

* **35. 89.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi

Sopprimere il comma 2.

35. 26. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini

Al comma 5, dopo le parole: rifiuti urbani prodotti inserire le seguenti: nel bacino regionale e in seconda istanza.

35. 32. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini

Sopprimere il comma 6.

* **35. 98.** Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero

Sostituire il comma 6 con il seguente: I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità', di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

35. 99. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis: Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II del presente decreto, può essere prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

35. 100. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. I dati relativi agli impianti individuati e censiti, di cui al comma 1, devono essere resi pubblici per via telematica, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni con l'utilizzo di un formato di tipo aperto.

35. 82. Catalano, Zaccagnini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 26, dopo il comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato li del presente decreto, può essere prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) da parte dell'istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'istituto superiore di sanità.

35. 102. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È in ogni caso fatto divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma *6-bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.

35. 103. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:

a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;

b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimuovibili atte alla raccolta e al trasporto in

sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.

2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:

- a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);
- b) alla voce: «Data di presa in consegna» inserire la data di saturazione del contenitore;
- c) alla voce: «Conferito da» inserire la seguente dizione: «Cittadini - Contenitore RAEE Uno contro Zero», lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;
- d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.

3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Zero» viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Uno». In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce «Quantità (numero pezzi)» deve essere indicata la dizione «Contenitore RAEE Uno contro Zero» e i campi «Descrizione» e «Codice elenco rifiuti» dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

5. Apparecchiature di illuminazione:

5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

35.014. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli

Sopprimerlo.

* **36. 17.** De Rosa, Liuzzi, Crippa, Mucci, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi

Sostituirlo con il seguente:

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies*) è aggiunta la seguente: «*n-septies*) delle spese a valere sulle risorse rivenienti dalla quota spettante alle Regioni a norma dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

36. 1. Antezza, Folino

Al comma 1, lettera n-septies) sostituire le parole: e di miglioramento ambientale con le seguenti: di bonifica e di ripristino ambientale.

36. 12. Bianchi Mariastella, Bratti, Ginefra, Famiglietti, Paris, Mariano

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la Regione Basilicata, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e

delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno una quota aggiuntiva rispetto alle somme già escluse dal Patto di stabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a 100 milioni di euro delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del proprio bilancio di previsione, per spese in conto capitale.

1-ter. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

36. 6. Latronico, Ciracilli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui al periodo precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.

36. 3. Borghi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, apportare le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Istituzione del Fondo per l'attivazione di misure di coesione sociale nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi);

b) al comma 2 le parole: alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti sono sostituite dalle seguenti: all'attivazione di misure di coesione sociale;

c) al comma 4 dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.,

36. 2. Speranza, Antezza, Folino

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*.

36. 11. Busin, Grimoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale sono destinate ai comuni prospicienti la linea di costa in corrispondenza con le aree di

insediamento degli impianti *offshore*; tali risorse sono destinate a interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste, secondo le modalità stabilite con apposito disciplinare.

36. 8. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate per una quota pari al 30 per cento alle Regioni per le finalità di cui alla predetta norma.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2013, n. 223, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis*.

36. 7. Latronico, CiracÃ

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi).

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole: , fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

36.05. Di Stefano Fabrizio

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: le maggiori entrate effettivamente realizzate *sono inserite le seguenti:* relative a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che sono inseriti in contabilità speciali a cura del concessionario;

b) le parole: di una quota di tali maggiori entrate *sono sostituite dalle seguenti:* del trenta per cento di tali maggiori entrate e per venti periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti,.

2. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è aggiornato, ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

36.07. Antezza

Sopprimerlo.

* **37. 23.** De Rosa, Vallascas, Mucci, Sorial, De Lorenzis, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimerlo.

* **37. 22.** Labriola, Zan

Sopprimerlo.

* **37. 51.** Zaratti, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico nazionale esclusivamente nei limiti delle infrastrutture necessarie all'approvvigionamento del fabbisogno annuo e a quelle indispensabili per assicurare il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione nel paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, entro il 31 dicembre 2014 definisce per decreto, esclusivamente sulla base del fabbisogno nazionale equiparato ai consumi nazionali di gas relativi all'anno 2013, l'elenco delle opere che rientrano nel presente comma.

37. 30. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero;

Conseguentemente:

al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);

al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o da gasdotti di importazione di gas dall'estero.

sopprimere il comma 3.

37. 14. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti

Al comma 1, dopo le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero aggiungere le seguenti: compreso il metanodotto di cui alla legge 12 dicembre 2002 n. 273, Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002 del 2002 relativo alla connessione tra Algeria - Italia via Sardegna.

37. 49. Pili

Al comma 1, dopo le parole: rete nazionale di trasporto del gas naturale, aggiungere le seguenti: individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata,

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a) sopprimere le parole: e in fine allo stato primo periodo sono aggiunte le parole:

comunque denominati.

alla lettera b) sopprimere le parole: nonché paesaggistici.

dopo la lettera c) la seguente: cc) all'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma, 4, sono inserite le seguenti parole: , oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati.

dopo la lettera c) aggiungere: «cc) all'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma 5, sono inserite le seguenti parole: , previa acquisizione del parere vincolante degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture.

37. 2. Sanna Giovanna, Cominelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione.

37. 3. Abrignani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal terzo comma del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal comma d del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.

37. 4. Latronico

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai progetti relativi alle attività e alle opere di cui al comma 1 che siano stati o debbano essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale non si applicano i termini di realizzazione previsti dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dalle previgenti norme del medesimo decreto legislativo.

37. 21. Gutgeld

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, *con le seguenti:* , incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse.

* **37. 5.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, *con le seguenti:* incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse.

* **37. 8.** Pisto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 52-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole: «si provvede, entro» sopprimere le seguenti: «i successivi»;
- 2) al primo periodo, dopo le parole: «tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata,» inserire le seguenti: «cui prende parte anche il proponente,»;
- 3) al primo periodo, dopo le parole: «valutazione dell'opera» inserire le seguenti: «, comprensiva dell'impatto ambientale, da effettuarsi sulla scorta della documentazione prodotta ai fini del conseguimento del provvedimento di VIA,»;
- 4) al primo periodo, dopo le parole: «dalla Regione dissenziente.» inserire le seguenti: «Il termine di 6 mesi previsto per la conclusione di tale procedimento è da intendersi perentorio.».

37. 6. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 52-*quinquies*, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sostituire le parole: «entro i successivi» con le seguenti: «entro»: dopo le parole: «regione Interessata» inserire le seguenti: «, cui prende parte anche il proponente». Dopo le parole: «dell'opera,» inserire le seguenti: «comprensiva dell'impatto ambientale, da effettuarsi sulla scorta della documentazione prodotta ai fini del conseguimento del provvedimento di VIA». Dopo la parola: «dissenziente.» aggiungere le seguenti: «Il termine di 6 mesi previsto per la conclusione di tale procedimento è da intendersi perentorio.».

37. 7. Piso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, per assicurare l'economicità delle iniziative di nuovi operatori, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas e dell'energia elettrica.

37. 18. Gutgeld

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici, di trasporto di idrocarburi e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia. Il divieto di cui al periodo precedente è valido anche per le opere dichiarate di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

37. 45. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

(Valutazione di Impatto sanitario dei progetti di coltivazione di idrocarburi).

1. I progetti e i programmi di coltivazione, trasporto e raffinazione degli idrocarburi di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, punti 1 e 7 nonché alle lettere *h*), *u*) e *v*) dell'Allegato III alla parte seconda, compresi gli ampliamenti degli impianti esistenti, sono sottoposti ad una procedura di impatto Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) da svolgersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o in quella di Valutazione Ambientale Strategica i cui termini temporali rimangono invariati. Le modalità di svolgimento della V.I.S. sono definiti dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del lavoro e con il Ministero della salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014. I procedimenti di V.I.A. o V.A.S. ancora in corso a quella data vengono aggiornati entro il 28 febbraio 2015 con la documentazione richiesta assicurando un'ulteriore fase di consultazione della durata di 30 giorni per le osservazioni del pubblico.

37.02. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli

Sopprimerlo.

* **38. 47.** De Rosa, Liuzzi, Crippa, Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Sopprimerlo.

* **38. 139.** Zaratti, Pellegrino, Piras, Zaccagnini, Ricciatti

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il periodo: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente: «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;

b) il periodo: «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali

di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».

38. 49. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: prospezione.

Conseguentemente:

dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale *inserire le seguenti:* individuate da un apposito Programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero dell'ambiente da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dette attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono precluse nelle aree di reperimento dei parchi nazionali e delle aree marine protette come definite dagli articoli 34 e 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si applica nella fascia marina compresa entro 12 miglia dalle linee di base delle acque territoriali.

38. 161. Bianchi Mariastella, Bratti, Ginefra, Famiglietti, Paris, Mariano

Al comma 1, dopo le parole: le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale *aggiungere le seguenti:* , individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatte salve ulteriori motivate prescrizioni degli enti territoriali interessati;

b) *al comma 6, lettera a), sostituire le parole:* con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata *con le seguenti:* con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano e i comuni territorialmente interessati,;

c) *al comma 6, lettera c), dopo le parole:* sono soggette a VIA *aggiungere le seguenti:* , alla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS),;

d) *al comma 7 dopo le parole:* le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, *aggiungere le seguenti:* le forme di compensazione per i Comuni interessati,;

e) *al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole:* l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *aggiungere le seguenti:* sentiti gli enti locali e,.

* **38. 92.** Sanna Giovanna, Cominelli

Al comma 1, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione *aggiungere le seguenti:* di risorse geotermiche;

Conseguentemente:

a) *al comma 5, dopo le parole:* Le attività di ricerca e coltivazione di *aggiungere le seguenti:* risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;

b) *al comma 5, dopo le parole:* in caso di rinvenimento di un giacimento *aggiungere le seguenti:* di idrocarburi;

c) *al comma 5, dopo le parole:* e quella di ripristino finale. *aggiungere le seguenti:* Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;

d) *al comma 6, dopo le parole:* è accordato: a) *aggiungere le seguenti:* per gli idrocarburi;

e) *al comma 6, dopo le parole:* la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono *aggiunte le seguenti:* e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;

f) *dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

12. Alla lettera g), comma 3, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «valorizzare le risorse nazionali», sono aggiunte le seguenti: «geotermiche e».

**** 38. 82.** Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali

Al comma 1, dopo le parole: di gas naturale *è inserita la seguente:* non *dopo le parole:* interesse strategico *è inserita la seguente:* non *sopprimere il periodo dalle parole:* I relativi decreti *alle parole:* per pubblica utilità.

38. 56. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreti autorizzativi *con le seguenti:* titoli abilitativi.

38. 154. Abrignani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare.

38. 61. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome, le province e i comuni possono deliberare di diventare «Oil free zone» attraverso la definizione di un programma, assoggettato preventivamente a Valutazione Ambientale Strategica, per ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili. Il programma definisce gli obiettivi di riduzione dei consumi di idrocarburi nel proprio territorio comunque più ambiziosi di quelli imposti da normative comunitarie e le relative scadenze temporali. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è demandata al sistema delle Agenzie ambientali. Nei territori definiti «oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di programmazione determina la decadenza di tale divieto.

38. 64. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente marino e della prevenzione del rischio di subsidenza, tenuto conto che il mare Adriatico è un mare chiuso all'interno di un bacino e, quindi, particolarmente soggetto ai rischi di inquinamento ambientale e ad eventuali danni per l'economia turistica costiera, sono vietate nella zona marina A e B nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi, comprese quelle autorizzate e non ancora avviate.

38. 71. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'Ambiente procede allo svolgimento di una Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di una Valutazione di Impatto Sanitario da realizzarsi secondo criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero della Salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014, per ciascuna zona marina finalizzata a valutare gli impatti, le interferenze con l'assetto ambientale e gli aspetti socio-economici e gli effetti cumulativi delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Le regioni e le province autonome definiscono procedure di V.A.S. aventi le stesse finalità per il loro territorio di competenza. Qualora entro il 31 dicembre 2015 tali procedure non siano state concluse lo Stato esercita il potere sostitutivo attraverso il Ministero dell'Ambiente. Fino alla definizione di tali procedure è sospeso il rilascio di nuovi titoli minerari nelle zone marine e nei territori delle rispettive regioni e province autonome. Agli esiti delle procedure consegue un eventuale rivalutazione dei titoli già rilasciati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli di coltivazione per i quali siano state già avviate le attività di estrazione.

38. 70. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **38. 104.** Latronico

Sopprimere il comma 3.

* **38. 117.** Capelli

Apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;

b) Alla lettera v) dell'Allegato III alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi»;

c) è soppressa la lettera g), punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II.

2) al comma 4 sostituire le parole: «1 dicembre 2014» con le seguenti: «1 marzo 2015» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «per i seguenti istruttori di competenza» inserire le seguenti: «a norma del comma 3»;

3) al comma 5 sostituire le parole da «a seguito della quale» fino a «trenta anni da prorogare» con le seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;

4) al comma 6 sostituire la lettera a), b) e c) con le seguenti:

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di una

idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

5) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel loro insieme a norma della legislazione comunitaria. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla lettera b) del comma 6 e si conclude con un unico provvedimento i cui termini sono ridotti della metà».

6) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «a norma del presente articolo».

7) sopprimere il comma 9;

8) al comma 10, capoverso *1-bis.*, dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» inserire le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sul l'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici».

9) al comma 10, dopo il capoverso *1-ter* aggiungere il seguente: « *1-quater.* All'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, e successive modificazioni, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le seguenti: gli enti pubblici territoriali».

10) Dopo il comma 10 inserire il seguente: « *10-bis.* Il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, istituite per legge ed in corso di istituzione, si applica anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

12) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: *11-bis.* 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui è intrappolato lo shale gas e shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e shale oil, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

38. 91. Borghi, Speranza, Arlotti, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Antezza, Ghizzoni, Baruffi

Al comma 3, dopo le parole: sulla terraferma, inserire le seguenti: , ad esclusione delle Regioni a Statuto Speciale che hanno la competenza esclusiva in materia di miniere e affini, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in materia e.

38. 119. Pili

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

alla lettera v) dell'allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;

la lettera g) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppressa;

alla lettera l) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.

38. 153. Abrignani

Sopprimere il comma 4.

* **38. 121.** Capelli

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine *inserire le seguenti:* salvo diversa richiesta del proponente,.

38. 105. Grimoldi

Al comma 4, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine, *le seguenti:* salvo diversa richiesta del proponente.

38. 95. Bianchi Dorina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente (il più grave nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi) durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell'autorizzazione.

38. 146. Pellegrino, Zaratti, Piras, Ricciatti

All'articolo 38 dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente (il più grave nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi) durante le attività.

38. 78. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse le Regioni a Statuto speciale che tra le competenze esclusive comprendano le miniere, includendo tra queste anche le attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi così come chiarito dalla Corte costituzionale.

38. 124. Pili

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di 80 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedurali di cui agli articoli 13, comma 2, e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo.

38. 156. Abrignani

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di

sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà.

38. 157. Abrignani

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari a dieci milioni di euro per chilometro quadrato di concessione per garantire i rischi ambientali di tali attività.

38. 18. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 7, dopo le parole: decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiungere: previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

38. 127. Sanna Giovanna, Pes, Cani, Marrocu, Mura, Marco Meloni, Francesco Sanna, Scanu

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il disciplinare recepisce le valutazioni sulle caratteristiche ambientali delle aree soggette a ipotesi di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento alla presenza di falde acquifere, di rilevanti fragilità geologiche e di elevato rischio sismico, vulcanico e tettonico così come indicato da indagini scientifiche di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR, in presenza delle quali le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi non possono essere autorizzate.

38. 162. Bianchi Mariastella, Bratti, Ginefra, Famiglietti, Paris, Mariano

Al comma 8, sostituire le parole: da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7.

38. 155. Abrignani

Sopprimere il comma 9.

* **38. 149.** Pellegrino, Zaratti, Scotto, Marcon, Palazzotto, Zaccagnini, Ricciatti

Sopprimere il comma 9.

* **38. 114.** Iannuzzi Barbato, Manfredi

Sopprimere il comma 9.

* **38. 98.** Grimoldi

Al comma 9, sostituire le parole: nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: in aree individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

38. 163. Allasia, Grimoldi

Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate inserire le seguenti: nel mare continentale e.

* **38. 83.** Tancredi

Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: può autorizzare, inserire le seguenti: previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici».

Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: I progetti sono corredati da programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

38. 130. Capelli

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

38. 158. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, apportare la seguente modifica:

a) Dopo il comma 17 dell'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

17-bis. Al fine della tutela del sistema produttivo e dell'economia del territorio, è vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita o protetta.

38. 43. Crippa, Liuzzi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 11, aggiungere, il seguente:

11-bis. All'articolo 16, dopo il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi *offshore* che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km. dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa».

* **38. 80.** Tancredi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti solidi e liquidi estratti pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».

38. 40. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il canone annuo per il permesso di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, è così determinata:

a) permesso di prospezione e ricerca: 7700 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione e stoccaggio: 3850 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di coltivazione e stoccaggio in proroga: 15400 per chilometro quadrato».

38. 39. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale in virtù delle competenze esclusive in materia di miniere, urbanistica, ambiente e paesaggio disciplinate dai relativi statuti e norme d'attuazione.

38. 160. Pili

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili).

All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente capoverso: «Gli interventi previsti dal punto 12 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 il cui titolo è la comunicazione di cui al comma 1 non sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

38.02. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

(Tutela del patrimonio ambientale nazionale).

Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e il *made in Italy* con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione del rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:

- a) territori con una a più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
- b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2,3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo.
- d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
- e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;
- f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
- g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;
- h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3.
- 38.04.** Busto, Segoni, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

1. Al fine di garantire la sicurezza, il contenimento dei costi e lo sviluppo dell'utilizzo delle risorse geotermiche, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore geotermico, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) le aree di ricerca, i campi, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione e le aree di sedime su cui insistono;
- b) gli acquedotti e i vapordotti;
- c) gli impianti produttivi geotermici;
- d) gli elettrodotti e i cavidotti che collegano gli impianti geotermici alla rete di distribuzione.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il procedimento di Valutazione di Impatto ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati ed i termini previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte seconda, titolo III capo I e II

sono dimezzati.

Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude, una volta acquisita la VIA 0, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro i termini previsti dal presente comma.

4. L'autorizzazione, prevista dal comma 3 del presente articolo, sostituisce ogni altra approvazione, parere comunque nominato, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche e di tutte le attività previste nel progetto approvato. Il relativo decreto autorizzatorio comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Qualora le opere da autorizzare comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

5. Il procedimento, di cui al comma 3, può essere avviato sulla base di un progetto che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il responsabile del procedimento fissa un termine non superiore a trenta giorni entro il quale le amministrazioni interessate devono esprimere il loro parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivo.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere del progetto. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I pareri negativi espressi dagli Enti devono essere motivati e devono contenere soluzioni progettuali alternative senza maggiori oneri per il proponente. Le variazioni progettuali proposte e ritenute accoglibili, dal proponente, avranno valore di prescrizioni nel procedimento di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, previa delibera del Consiglio medesimo, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

8. Gli enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, esprimono il loro parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso le opere, di cui al presente articolo, siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale, tali Enti si esprimeranno nell'ambito di tale procedura.

9. Qualora il parere degli Enti, di cui al comma 8, non venga espresso nei termini previsti, ovvero abbiano espresso il loro motivato dissenso alla conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro 30 gg dalla richiesta del responsabile del procedimento.

10. Il proponente delle opere previste dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che nel progetto di sfruttamento della risorsa geotermica preveda solo l'utilizzazione di serbatoi permeabili già fratturati naturalmente, è tenuto al solo monitoraggio dell'area interessata dalle opere minerarie, da iniziarsi almeno un anno prima dall'entrata in esercizio dell'impianto. Tale monitoraggio dovrà riguardare:

l'attività microsismica attraverso una rete locale dedicata capace di rilevare tutti i terremoti di magnitudo superiore o pari a 0,5 ML;

le deformazioni del suolo mediante l'utilizzo di tecnologie interferometriche (INSAR) e GPS capaci di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all'anno;

la pressione di poro mediante la misurazione a fondo pozzo della pressione dei fluidi nei pori delle rocce del serbatoio.

Tutti i dati raccolti sono inviati al Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale.

11. In caso di mancata definizione dell'intesa, con la regione o le regioni interessate, nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.

13. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

14. Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano completato la procedura di VIA. La garanzia del fondo, di cui al comma 12, è estesa anche agli investimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA.

* **38.015.** Abrignani

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: «per veicoli a basse emissioni complessive» e prima delle parole: «i veicoli a trazione elettrica,» sono inserite le seguenti parole: «i velocipedi».

39. 5. Iannuzzi Cristian, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo NicolÃ² Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo la parola: veicoli aggiungere le seguenti: a motore in circolazione appartenenti alle categorie internazionali L, M e N trasformati in veicoli elettrici nonché i veicoli.

39. 6. Mucci, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e comunitari, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento.».

39. 2. Borghi

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) quanto a 150 milioni per l'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quanto a 70 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata dal bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano ancora riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 70 milioni di euro definitivamente al bilancio dello Stato.

b) sopprimere il comma 3.

40. 4. Scotto, Airaudò, Placido, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

40. 5. Prata, Prata, Grimoldi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla luce del protrarsi della grave crisi occupazionale, per l'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga può essere riconosciuto per ulteriori periodi di tre mesi rispetto ai limiti indicati dall'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

40. 14. Burtone

Sopprimerlo.

41. 4. Grimoldi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-*ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di realizzare una massimizzazione dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e di perseguire, nell'ambito del processo di riordino e risanamento delle società a partecipazione pubblica, il contenimento della spesa pubblica attraverso economie di scala, le amministrazioni pubbliche che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale, per assicurare la continuità e stabilità del servizio di pubblico interesse, possono realizzare azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione del predetto servizio, mediante cessione del contratto di servizio tra società con partecipazione interamente pubblica, salvaguardando l'utilizzo del personale attualmente impiegato nello svolgimento del medesimo servizio.

41. 2. Russo, Castiello

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31

dicembre 2013.

42. 15. Gigli, Rubinato, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato

Al comma 1, capoverso 7-bis, lettera a) sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 220 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.

42. 17. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato

Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 7-quater dopo le parole: non si applica il comma 7 del presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente a un importo di 265 milioni di euro.

42. 28. Vacca, Sorial

Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere la lettera b).

42. 26. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, CrimÃ¬, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali

Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere le lettere c) e d).

* **42. 5.** Vargiu, Matarrese, Mariani

Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere la lettera e).

42. 25. Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, CrimÃ¬, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali

Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 1-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti.

42. 21. Gigli, Rubinato, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato

Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Con riferimento alla somma di cui alla lettera a) del comma 1-bis, l'eventuale quota di spesa non effettuata dovrà essere riassegnata al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale sono iscritti i contributi relativi alle scuole paritarie.

42. 23. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Alla regione Sardegna a far data dal 1° gennaio 2015 non si applica il patto di stabilità interno in quanto in contrasto con le disposizioni statutarie in materia di bilancio ed enti locali che dispongono la competenza esclusiva della Regione nelle richiamate materie.

42. 30. Pili

Sopprimere il comma 9.

42. 7. Vargiu

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. A sanatoria dell'indebita applicazione nella regione Sardegna del patto di Stabilità interno l'obiettivo, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 3.869 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo per l'anno 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente, le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a., nonché tutti gli interventi legati all'evento alluvionale del 18 novembre 2013 sia di pertinenza regionale che degli enti locali inseriti nell'apposito elenco dei comuni colpiti.

42. 31. Pili

Sopprimere il comma 12.

* **42. 9.** Vargiu

Sopprimere il comma 12.

* **42. 33.** Pili

Sostituire il comma 13 con il seguente:

3. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.

42. 8. Vargiu

Al comma 1, sopprimere le parole: e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

43. 16. Guidesi, Grimoldi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli enti che prima dell'entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto erogazioni a valere sul: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» possono avvalersi della facoltà prevista nel precedente comma 1, utilizzando a tal fine la quota di erogazione non ancora ammortizzata.

Conseguentemente,

al comma 2, sostituire le parole: secondo quanto previsto dal comma 1, *con le parole:* secondo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.

* **43. 4.** De Menech, Mazzoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2013 e che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono richiedere la rateizzazione fino a 10 anni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

43. 19. Guerra

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'impiego dei fondi *ex* articoli 32 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 come convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89 e il comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, come modificato dalla legge 2 maggio 2014 n. 68. Le modalità di attribuzione contabile sono analoghe a quelle per il Fondo di rotazione previste al comma 2 del presente articolo. Le entrate di cui al presente comma rilevano ai fini del patto di stabilità interno entro i limiti di cui al comma 3 del presente articolo».

43. 27. Borghi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.

43. 26. De Mita

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.

* **43. 24.** Fragomeli, Lodolini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 3, secondo periodo, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

43. 20. Melilli, Causi

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

43.024. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

44. 1. Dellai, De Mita